



**MiFID**

**INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**  
**GESTIONE DI PORTAFOGLI**

**BCC Manzano**

## INFORMATIVA PRECONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Il presente documento contiene:

- SEZ. 1** INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
- SEZ. 2** INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA
- SEZ. 3** INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLIENTELA
- SEZ. 4** INFORMAZIONE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI
- SEZ. 5** INFORMAZIONI GENERALI IN MATERIA DI INCENTIVI
- SEZ. 6** INFORMAZIONI CONCERNENTI I TERMINI DEL CONTRATTO
- SEZ. 7** SINTESI DELLA STRATEGIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
- SEZ. 8** INFORMAZIONI SUI COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
- SEZ.9** SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ordini adottata dalla Banca per la quale il Cliente deve esprimere il proprio consenso tramite sottoscrizione di apposito modulo.

*Egregio Signore, Gentile Signora,*

secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la Banca fornisce, di seguito, le informazioni necessarie affinché il Cliente possa meglio comprendere la natura del servizio di gestione di portafogli prestato dalla Banca, il tipo di strumenti finanziari trattati, i rischi che li accompagnano, con particolare riferimento alle linee di gestione proposte e, di conseguenza, possa assumere le proprie decisioni di investimento con piena consapevolezza.

Le informazioni Le vengono ora fornite in formato cartaceo. Qualora Lei sia in possesso di un collegamento ad Internet e acconsenta espressamente a tale modalità di comunicazione, tutte le informazioni inerenti il servizio di gestione di portafogli a Lei personalmente indirizzate, potranno avvenire, in via alternativa, con questo mezzo. La Banca può altresì acconsentire che le comunicazioni ed informazioni di cui sopra avvengano per telefono. In tali casi di comunicazione mediante strumenti alternativi resta esclusa ogni responsabilità della Banca per eventuale interruzione o sospensione dei canali di comunicazione elettronici o telefonici, per malfunzionamenti delle apparecchiature e/o degli strumenti di collegamento e/o di rete (per esempio del servizio telefonico, postale o di erogazione dell'energia elettrica), ovvero in caso di serrate o scioperi, anche del personale della Banca o di società di cui la stessa si avvale, ovunque verificatesi e comunque per qualsiasi altra causa non imputabile alla Banca

In particolare, per le informazioni non indirizzate a Lei personalmente, Le comunichiamo fin d'ora, salvo quanto sopra, che è attivo il sito internet **www.bancamanzano.it** sezione Banca - MiFID.

Le informazioni ivi presenti sono sempre aggiornate e continuamente accessibili, per ogni Sua esigenza.

Qualora Lei intenda accedere alla comunicazione in via elettronica delle informazioni a Lei personalmente indirizzate, dovrà fornirci l'indirizzo e-mail cui destinarle.

Allegato alla presente, troverà un apposito modulo (Allegato A, sezione II) dove esprimere la Sua scelta

### SEZ. 1

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

##### - RAGIONE SOCIALE, INDIRIZZO E RECAPITI DELL'INTERMEDIARIO.

Denominazione sociale: Banca di Credito Cooperativo di Manzano (Udine) s.c.

Sede Legale: Via Roma n. 7 – 33044 Manzano (UD)

Numero di telefono: 0432/749811

Numero di fax: 0432/749875

Indirizzo e-mail: info@bancamanzano.it

Sito WEB: www.bancamanzano.it

Codice ABI: 08631

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche: 451870

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative: A158341

Numero di Repertorio Economico Amministrativo : 62015

Codice Fiscale : 00251640306

Iscrizione al Registro delle imprese di: 00251640306

##### LINGUA NELLA QUALE IL CLIENTE PUO' COMUNICARE CON LA BANCA E RICEVERE DOCUMENTI E ALTRE INFORMAZIONI

Lingua italiana

##### - METODI DI COMUNICAZIONE TRA LA BANCA E IL CLIENTE E DOCUMENTAZIONE FORNITA A RENDICONTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

I metodi di comunicazione tra la Banca e il cliente possono essere:

di tipo tradizionale (comunicazioni a mezzo supporto cartaceo)

di tipo elettronico (e-mail, web)

di tipo telefonico

in via alternativa tra loro.

Per quanto riguarda gli ordini relativi all'esecuzione di singole operazioni, ovvero istruzioni vincolanti per la Banca in merito alle operazioni da compiere, nell'ambito degli strumenti ammessi alla singola linea di gestione attivata, nel rispetto delle caratteristiche e dei limiti indicati nel Prospetto prescelto, e delle relative condizioni economiche, essi sono di norma impartiti per iscritto presso gli sportelli della Banca, anche attraverso promotori finanziari a tal fine autorizzati. In via alternativa la Banca può consentire a singoli clienti di impartire ordini e disposizioni anche tramite canali di comunicazione elettronici o con il mezzo del telefono previa comunicazione scritta alla Banca del numero di utenza prescelto dal cliente. La Banca, tuttavia, in presenza di un giustificato motivo, o per ragioni di sicurezza, si riserva fin d'ora il diritto di rifiutare l'esecuzione di un ordine impartito telefonicamente dal Cliente e di revocare in ogni tempo la facoltà di impartire disposizioni per telefono.

Il cliente prende atto che nelle ipotesi sopra indicate è esclusa ogni responsabilità della Banca in caso di interruzione o sospensione dei canali di comunicazione elettronici o telefonici per malfunzionamenti delle apparecchiature e/o degli strumenti di collegamento e/o di rete (per esempio del servizio telefonico, postale o di erogazione dell'energia elettrica), ovvero in caso di serrate o scioperi, anche del personale della Banca o di società di cui la stessa si avvale, ovunque verificatesi e comunque per qualsiasi altra causa non imputabile alla Banca.

Delle disposizioni impartite telefonicamente fa piena prova la relativa registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente effettuata dalla Banca. Degli ordini impartiti elettronicamente viene mantenuta evidenza dalla Banca. La Banca può rifiutare di eseguire l'ordine impartito telefonicamente dal Cliente e può revocare in ogni tempo la facoltà di impartire disposizioni per telefono.

Nel caso di Clienti al dettaglio con posizioni aperte scoperte su operazioni che possono determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica agli stessi eventuali perdite che superino la soglia convenuta nel contratto non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.

#### **- Natura, frequenza e date dei rendiconti**

Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Banca invia al Cliente, entro 20 giorni lavorativi dalla fine di ogni semestre solare, il rendiconto periodico riferito all'ultimo giorno lavorativo del periodo e contenente il prospetto riassuntivo; l'estratto conto dei movimenti in euro e degli strumenti finanziari; il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio di pertinenza del Cliente alla fine del periodo di riferimento e l'estratto conto dei finanziamenti concessi, nonché tutte le informazioni richieste dalla legge.

Il Cliente al dettaglio ha diritto di presentare richiesta per ottenere il rendiconto periodico ogni 3 mesi indicandolo nel contratto ovvero – successivamente – mediante comunicazione inoltrata alla Banca a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nei casi in cui il Cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, il rendiconto periodico è fornito almeno ogni 12 mesi; in tal caso la Banca fornisce prontamente al Cliente, all'atto di esecuzione di un'operazione, le informazioni essenziali su supporto duraturo; se si tratta di cliente al dettaglio, la Banca gli invia una comunicazione di conferma dell'operazione al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma. Quando il contratto autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito al Cliente al dettaglio almeno una volta al mese.

Nel rendiconto viene evidenziato il rendimento di gestione, al lordo e al netto di commissioni ed effetti fiscali, con riferimento al periodo rapportato all'andamento del parametro oggettivo di riferimento indicato nella linea di gestione prescelta e costruito facendo riferimento ad indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo. Il rendiconto è validamente effettuato mediante invio di lettera semplice.

Insieme al rendiconto periodico della gestione, la Banca invia al Cliente una posizione dei titoli in deposito.

#### **- Reclami**

Per eventuali reclami, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, all'indirizzo e ai recapiti sopra riportati, esclusivamente per iscritto tramite lettera racc. A/R, ovvero tramite lettera consegnata allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. La Banca ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti.

Il processo di gestione dei reclami attinenti alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori si conclude nel tempo massimo di 90 giorni dal ricevimento del reclamo. La lettera di risposta al reclamo, viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A/R al domicilio indicato dal Cliente.

#### **- AUTORIZZAZIONE AD OPERARE E RECAPITO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE CHE HA RILASCIATO L'AUTORIZZAZIONE**

La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento e accessori:

1. negoziazione per conto proprio;
2. esecuzione di ordini per conto dei clienti;
3. sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
4. collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
5. gestione di portafogli;
6. ricezione e trasmissione di ordini;
7. consulenza in materia di investimenti;
8. custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi.
9. intermediazione in cambi collegata a servizi di investimento
10. ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria e altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari

L'Autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D'ITALIA – Via Nazionale 91 – 00184 ROMA, Tel. 06/47921 email@bancaditalia.it.

La Banca è inoltre autorizzata a svolgere attività di intermediazione assicurativa. L'autorizzazione è stata rilasciata da ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Via del Quirinale, 21 -00187 Roma.

Ulteriori informazioni sull'autorità competente possono essere rilevate tramite la consultazione del sito [www.isvap.it](http://www.isvap.it) e/o richieste a ISVAP.

#### **- INDICAZIONE SULL'UTILIZZO DI PROMOTORI FINANZIARI DA PARTE DELLA BANCA**

La Banca può operare anche a mezzo di promotori finanziari regolarmente iscritti presso l'apposito Albo italiano, previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 58/1998 e successive modificazioni (Testo unico della finanza).

#### **- SISTEMI DI INDENNIZZO DEI CLIENTI E DI GARANZIA DEI DEPOSITI**

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web del Fondo <http://www.fondonazionaledigaranzia.it/>). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di ECU 20.000 [tasso di conversione: ECU/EURO = 1), nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo (sito web del Fondo <http://www.fgo.bcc.it/home/home.asp>). Tale Fondo, alle condizioni previste, garantisce il portatore dei titoli fino alla somma di Euro 103.291,38.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (sito web del Fondo <http://www.fgd.bcc.it/home/home.asp>). Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 103.291,38 per ciascun depositante.

**- INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI E METODO DI VALUTAZIONE E DI COMPARAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE**

-Con il contratto per la prestazione del servizio di gestione di portafogli il Cliente conferisce alla Banca l'incarico di gestire le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari compresi nel patrimonio affidatole secondo le caratteristiche della linea di gestione prescelta, effettuando successive operazioni di investimento o disinvestimento allo scopo di incrementarne il valore, senza obbligo di risultato. La Banca può prestare il servizio di gestione di portafogli solo sulla base di una preventiva valutazione di adeguatezza rispetto al profilo del Cliente. In assenza delle necessarie informazioni la Banca deve astenersi dal prestare il servizio. Il contratto di gestione di portafogli è a tempo indeterminato, salva la facoltà delle parti di recedervi in ogni momento. Lo stesso può essere modificato con il consenso scritto delle parti.

I metodi di valutazione e comparazione dei risultati di gestione, le informazioni sul metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio gestito, le caratteristiche delle linee di gestione offerte dalla banca, gli obiettivi di investimento, il livello di rischio entro cui il Gestore può esercitare la sua discrezionalità e la descrizione del parametro oggettivo di riferimento (benchmark) per il raffronto del rendimento del portafoglio gestito, sono illustrati nell'Allegato B, Sez I (*Informazioni sul servizio di gestioni del portafoglio*) e si riferiscono ai servizi in essere presso la Banca alla data della consegna dell'informativa pre-contrattuale. Tutte le informazioni ivi riepilogate sono suscettibili di successiva variazione e modifica, in sede di aggiornamento periodico, di cui sarà data espressa comunicazione alla clientela.

-La Banca raffronta la performance lorda di gestione con il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) associato a ciascun portafoglio. Tale parametro di riferimento rappresenta meramente un valore al quale commisurare il risultato della gestione e non può essere ritenuto indicativo del rendimento minimo, o comunque garantito, della gestione stessa.

**- INFORMAZIONI SUL METODO E LA FREQUENZA DI VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CONTENUTI NEL PORTAFOGLIO GESTITO**

Si rinvia all'Allegato B, Sezione I. "Informazioni sul servizio di gestione di portafogli" I parametri ivi indicati si riferiscono a quelli praticati alla data della consegna dell'Informativa precontrattuale e sono suscettibili di successiva variazione e modifica di cui sarà data espressa comunicazione alla clientela.

**SEZ. 2**

**INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA**

**- MISURE ADOTTATE PER LA TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO CHE LA BANCA DETIENE PER CONTO DEL CLIENTE; COMPENSAZIONE**

Il portafoglio del Cliente detenuto dalla Banca costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca stessa e da quello degli altri Clienti. Le azioni di eventuali creditori del Cliente sono ammesse nei limiti del patrimonio di sua proprietà. Il patrimonio conferito in gestione è distinto ad ogni effetto da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Le azioni di eventuali creditori del Cliente sono ammesse nei limiti del patrimonio di sua proprietà.

La Banca è investita del diritto di ritenzione sui titoli e sui valori di pertinenza del Cliente, a garanzia di qualunque suo credito nei confronti del medesimo, anche se assistito da altra garanzia reale o personale. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più conti o più rapporti, anche se intrattenuti presso succursali diverse, la Banca, ferma la compensazione di legge, ha altresì diritto di valersi della compensazione volontaria al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ. tra cui, a titolo esemplificativo, qualora il Cliente o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la Banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni economiche o patrimoniali.

La compensazione avrà luogo in qualunque momento, ancorché i crediti siano in monete differenti oppure non siano liquidi ed esigibili senza obbligo di preavviso o formalità. Di essa la Banca darà pronta comunicazione al Cliente. La Banca ha la facoltà di valersi dei diritti di cui ai commi precedenti, per l'intero proprio credito anche quando il rapporto sia intestato ad un solo dei debitori in solido ovvero al debitore e a terzi.

**- SUB-DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E/O DELLE SOMME DI DENARO DETENUTE PER CONTO DEI CLIENTI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA.**

In conformità a quanto previsto dalla Banca d'Italia con regolamento approvato in data 29 ottobre 2007, si forniscono di seguito alcune sintetiche informazioni.

La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di prodotti finanziari per conto di terzi, gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato. Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti.

La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei prodotti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub-depositario indicato. La Banca si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del sub-depositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al cliente.

In relazione ai prodotti sub-depositati, il cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti prodotti a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di prodotti della stessa specie di quelli sub-depositati, tramite i sub-depositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del cliente.

**- INFORMAZIONI SU PRIVILEGI E DIRITTI**

Il contratto relativo ai servizi di investimento prevede che:

- se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro un termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera;
- se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli artt. 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.

**SEZ. 3**  
**INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLIENTELA**

**Paragrafo 1. Informazioni riguardanti la clientela**

La Direttiva comunitaria 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. Direttiva MIFID - Markets in Financial Instruments Directive), come recepita nell'ordinamento italiano, prevede la classificazione della clientela che accede ai servizi di investimento in tre diverse categorie: clienti al dettaglio; clienti professionali; controparti qualificate.

A seconda della categoria di appartenenza è previsto un diverso grado di tutela attribuito dalla normativa al cliente, principalmente per quanto riguarda gli obblighi informativi a carico degli intermediari, la valutazione dell'appropriatezza e/o dell'adeguatezza in relazione ai servizi di investimento proposti, la politica di esecuzione e la gestione degli ordini. Preliminarmente la Banca è quindi tenuta a comunicare al cliente la categoria di appartenenza.

A prescindere dalla classificazione attribuita inizialmente, ciascun cliente può chiedere una diversa classificazione, qualora ne ricorrano i requisiti, anche in relazione a singoli servizi od operazioni. In tal caso, è cura della Banca verificare il rispetto dei requisiti e provvedere, ove lo ritenga, alla comunicazione della nuova classificazione attribuita.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

Controparte qualificata
<p><b>Descrizione</b></p> <p>Sono "controparti qualificate" i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'art. 6, comma 2 <i>quater</i>, lettera d), numeri 1,2,3 e 5 del TUF; nonché quelli definiti dall'art. 58 del Regolamento Intermediari (Del. Consob 16190/2007.).</p>
<p><b>Informativa e tutela</b></p> <p>Alle "controparti qualificate" si applicano esclusivamente le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse. Più in particolare alla prestazione dei servizi di investimento di cui sopra, inclusi i servizi accessori connessi, non si applicano, nei confronti delle controparti qualificate, le regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56 del Regolamento Intermediari 16190/2007, ad eccezione dell'art. 49 comma 2 e dell'art. 35.</p>
<p><b>Passaggio a cliente al dettaglio</b></p> <p>Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come "clienti al dettaglio". La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come "cliente al dettaglio".</p>
<p><b>Passaggio a cliente professionale</b></p> <p>Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere, senza l'obbligo di una richiesta scritta, di essere trattati come "clienti professionale" in via generale o per specifiche tipologie di strumenti finanziari.</p>

Cliente professionale
<p><b>Descrizione</b></p> <p>Il "cliente professionale" è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si distinguono tra quelli di diritto (così come definiti dall'allegato 3, sezione I, Regolamento Intermediari - Del. Consob 16190/2007. - nonché dal Regolamento emanato dal MEF ai sensi dell'art. 6 comma 2-<i>sexies</i> del TUF) ed i soggetti che possono richiedere tale classificazione (cliente al dettaglio se in possesso di specifici requisiti e controparte qualificata nell'ipotesi in cui ritenga di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti).</p>

**Informativa e tutela**

La BCC è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, ad inviare al "cliente professionale" esclusivamente informazioni circa:

- la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- all'esistenza ed ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Tutele applicabili ai Clienti Professionali

Nei confronti del "cliente professionale" si applicano le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*);
- la parziale valutazione di adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento (la valutazione dell'appropriatezza sarà omessa in quanto le esperienze e conoscenze sono presunte);
- la gestione dei conflitti di interesse in capo alla BCC;
- un livello di reportistica minimale.

Tutele non applicabili ai Clienti Professionali.

Nei confronti del "cliente professionale" gli intermediari non sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi.

1. l'obbligo di osservare determinate condizioni di correttezza e trasparenza nelle informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie o promozionali, fornite dal cliente;
2. l'obbligo di informare i clienti sull'intermediario stesso e sui servizi svolti;
3. l'obbligo di fornire in tempo utile informazioni sui termini degli accordi contrattuali da concludere e sui relativi servizi di investimento ivi disciplinati;
4. l'obbligo di fornire informazioni su alcune misure adottate per la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela;
5. l'obbligo di fornire informazioni sui costi ed oneri gravanti sul cliente per la prestazione dei servizi e delle attività svolte;
6. l'obbligo di fornire le informazioni di cui ai precedenti punti 4 e 5 in tempo utile prima della prestazione del servizio interessato;
7. l'obbligo di concludere per iscritto i contratti con il cliente per la prestazione di servizi di investimento diversi dalla consulenza;
8. l'obbligo di fornire ai clienti informazioni sugli ordini eseguiti per loro conto entro un termine massimo;
9. l'obbligo di rendicontare entro periodi prefissati i risultati della gestione di portafogli e di includere determinate informazioni nella rendicontazione periodica, nonché altri obblighi aggiuntivi riguardanti le singole operazioni di gestione e le operazioni con passività potenziali

**Passaggio a cliente al dettaglio**

I "clienti professionali" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come "clienti al dettaglio".

La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti per i quali si chiede il trattamento come "cliente al dettaglio". La nuova classificazione deve essere oggetto di apposito accordo tra le parti.

**Cliente al dettaglio**

**Descrizione**

Il "cliente al dettaglio" (*retail*) è il cliente a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la direttiva MiFID stabilisce che tali clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "clienti professionali", né "controparti qualificate"

### Informativa e tutela

La BCC è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "cliente al dettaglio" informazioni circa:

- la banca ed i servizi prestati;
- la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati;
- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;
- all'esistenza ed ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del "cliente al dettaglio" si applicano tutte le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*);
- la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento;
- la gestione dei conflitti di interesse in capo alla BCC;
- la completa reportistica connessa ai servizi di investimento
- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti.

### Passaggio a "Cliente professionale"

Ai "clienti al dettaglio" è consentito il passaggio alla categoria dei "clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "cliente al dettaglio". La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente:

1. richiesta in forma scritta da parte del cliente di essere trattato come "professionale" a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio, operazione, strumento o prodotto di investimento;
2. inoltro al cliente da parte della BCC di una nota informativa contenente l'avvertimento che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele;
3. dichiarazione scritta del cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
4. verifica da parte della BCC della sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato 3, sezione II, punto 1) del Regolamento Intermediari 16190/2007.
5. notifica al cliente della nuova classificazione

### Paragrafo 2. Informazioni sulla determinazione del **profilo di rischio** della clientela

La Banca associa a ciascun Cliente un profilo di rischio sulla base delle risposte da questi rese in sede di apposita intervista/questionario.

Più in particolare il profilo di rischio viene determinato combinando opportunamente tra loro quattro indicatori, ovvero:

1. Esperienza
2. Conoscenza
3. Propensione al rischio
4. Orizzonte temporale.

Per "**Esperienza**" si intende: la capacità concreta di un Cliente, sviluppata nel tempo, di investire in strumenti finanziari/prodotti/servizi di investimento attraverso operazioni effettuate con frequenza e volumi di importo tali da generare dimestichezza con gli stessi.

Per "**Conoscenza**" si intende: la comprensione teorica da parte di un Cliente circa il funzionamento degli strumenti finanziari/prodotti/servizi di investimento, le loro principali caratteristiche, le differenti tipologie esistenti al fine di essere consapevole di come impiegare il proprio patrimonio.

Per **"Propensione al rischio"** si intende: la disponibilità dell'investitore a sopportare **perdite patrimoniali** dovute all'andamento negativo del mercato: quanto più il risparmiatore è propenso al rischio, tanto più è disposto ad accettare che l'investimento non consegua i risultati che si attendeva. Quanto più l'investitore tollera il rischio, tanto più può scegliere investimenti il cui valore può subire forti oscillazioni, come ad esempio, i **titoli azionari**.

Se, ad esempio, l'investitore non tollera di vedere diminuire il suo patrimonio, allora sono preferibili investimenti più conservativi, come, ad esempio, i **titoli di Stato** a breve scadenza (ovviamente emessi da Stati ritenuti affidabili).

Per **"Orizzonte temporale"** si intende: il periodo di tempo per il quale l'investitore intende rinunciare alle sue disponibilità finanziarie per investirle in strumenti/prodotti/servizi finanziari.

L'orizzonte temporale dipende anche dall'età del risparmiatore: ad esempio, è evidente che un ventenne ha un orizzonte temporale più lungo di un sessantenne.

Se l'orizzonte temporale è di breve periodo è bene che l'investimento sia **a basso rischio** e, quindi, tenda soprattutto a conservare il capitale: il breve periodo temporale, infatti, **difficilmente consentirebbe di recuperare eventuali perdite**.

Al contrario, in un'ottica di lungo periodo è possibile, ammesso che la propensione al rischio dell'investitore lo consenta, **accettare rischi maggiori** per conseguire maggiori guadagni: il lungo orizzonte temporale rende infatti possibile compensare eventuali perdite dovute ad andamenti negativi dei mercati.

Tutte le domande relative ai parimenti sopra citati sono **importanti, e quindi l'investitore dovrà porre tutta la propria attenzione e diligenza nel fornire la risposta**.

In particolare però, le domande che concorrono a determinare la propensione al rischio, gli obiettivi di investimento e l'orizzonte temporale meritano una speciale riflessione da parte del risparmiatore in quanto sono rivolte a **rilevare la sua disponibilità a sopportare i rischi legati ad eventuali perdite** e conseguentemente orientano la Banca nel profilare il cliente

SEZ. 4

INFORMAZIONE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

Fornite ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/07

La Banca presta il servizio di investimento "Gestioni di Portafogli" ex art. 1 comma 5 lettera d) del T.U.I.F. del 24.2.1998 n°58 e successive modificazioni utilizzano le seguenti categorie di strumenti/prodotti finanziari:

Pronti contro termine;

Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato o emessi da Organismi Sovranazionali);

Titoli obbligazionari quotati e non quotati (compresi quelli emessi dalla Banca), Obbligazioni convertibili;

Azioni;

ETF;

Covered Warrant, Warrant, Derivati OTC, Derivati quotati e Certificates (strumenti finanziari derivati);

O.I.C.R., Fondi mobiliari, SICAV, Fondi Immobiliari e Fondi pensione aperti;

La Banca fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi dei servizi e degli strumenti finanziari offerti.

Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta al pubblico, ai sensi degli artt. 94 e ss. gg. del D. Lgs. 58/1998, la Banca mette a disposizione il prospetto informativo, predisposto ai sensi di legge.

Si forniscono di seguito alcune informazioni di base, non necessariamente esaustive, sui rischi degli investimenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all'investitore al momento della richiesta di conferire l'ordine ad operare su strumenti e prodotti finanziari.

**AVVERTENZE GENERALI**

**Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell'operazione**

**Questo documento non descrive tutti i rischi e gli aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti/prodotti finanziari, ma ha la finalità, in linea con la vigente normativa, di fornire alcune informazioni di base su supporto durevole. Pertanto non costituisce in alcun modo attività di consulenza da parte della Banca né offerta o sollecitazione all'acquisto o alla vendita di strumenti finanziari.**

**Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e degli specifici strumenti finanziari oggetto delle stesse, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all'investitore al momento della richiesta di conferire l'ordine ad operare su strumenti e prodotti finanziari.**

**Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.**

**Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi di investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.**

**Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta al pubblico, ai sensi degli artt. 94 e ss. gg. del D. Lgs. 58/1998, la Banca mette a disposizione il prospetto informativo, predisposto ai sensi di legge, così in sede di prestazione del servizio di collocamento/distribuzione la Banca consegna la documentazione informativa predisposta dalla Società Prodotto.**

PARTE "A"

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;

4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) Variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo paragrafo) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale valutare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che **i prezzi dei titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito (titoli di Stato e obbligazioni) il rischio emittente fa riferimento all'incapacità del debitore di soddisfare i propri impegni contrattuali, ovvero di pagare le cedole maturate o di rimborsare il capitale a scadenza. Rappresenta quindi una particolare accezione di rischio di credito. Quanto maggiore è la rischiosità attribuita all'emittente tanto maggiore è il tasso di interesse che l'emittente dovrà corrispondere a fronte dei propri strumenti di debito. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato di paesi Investment Grade, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Per valutare il rischio emittente di un'obbligazione occorre prendere in considerazione l'eventuale presenza del rating assegnato al titolo o alla società debitrice da specifiche agenzie, quali ad esempio Moody's, Standard & Poor's o Fitch.

**Il rating** è un "voto" attribuito da apposite società e rappresenta l'affidabilità creditizia dell'emittente. Nell'attribuzione del rating vengono considerate numerose variabili: per i Titoli di Stato si esamina il deficit di bilancio, il livello della spesa pubblica e della produzione interna, nonché lo stato della bilancia dei pagamenti; per le obbligazioni emesse da soggetti privati si esaminano la natura dell'attività, il grado di diversificazione ed internazionalizzazione dell'azienda, la sua posizione competitiva, il tasso di crescita del business, le caratteristiche dei settori merceologici in cui la stessa opera, la situazione finanziaria e la capacità dei vertici aziendali.

I rating assegnati da tali società sono codificati in una scala di valori, riconducibili a due differenti fasce **"Investment Grade"** e **"non Investment Grade"**.

Ad esempio, nella scala adottata da Moody's, gli emittenti di più alto livello sono classificati come AAA, e sono Investment Grade tutti i soggetti classificati da AAA a BAA3. I soggetti con livelli inferiori sono chiamati High Yield (in questo caso gli investimenti sono da considerarsi più speculativi).

Quindi, il rischio emittente è particolarmente basso nel caso di titoli di Stato di paesi Investment Grade e di obbligazioni emesse da Organismi Sovranazionali (quali ad esempio Bei, Birs, Council of Europe, World bank, ecc.), ed è contenuto per le altre obbligazioni Investment Grade.

Un peggioramento della situazione finanziaria dell'emittente o del rating può indurre una diminuzione al prezzo del titolo.

Rischio d'interesse

Il rischio tasso di interesse consiste nell'eventualità che variazioni nel livello dei tassi influenzino negativamente il valore o il rendimento del proprio investimento, e riguarda gli strumenti di debito (titoli di Stato, obbligazioni) e i derivati che hanno come sottostante titoli di debito o tassi di interesse. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. E' dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

Può essere distinto in:

rischio di variazione del tasso: ad ogni modifica dei tassi di interesse si ha una variazione diretta della cedola degli strumenti a tasso variabile (la cui cedola è indicizzata ai tassi di mercato, ad esempio all'euribor 6 mesi); in altre parole, se i tassi di interesse aumentano, aumenterà l'ammontare dei flussi cedolari ricavati dall'investimento, mentre se i tassi diminuiscono, diminuirà l'ammontare delle cedole

incassate, pertanto rischio di tasso di interesse dipende essenzialmente dall'oscillazione del parametro di indicizzazione, che potenzialmente potrebbe anche azzerarsi comportando per l'investitore un rendimento della cedola pari allo zero.

Rischio di variazione del prezzo: la variazione dei tassi di interesse produce un effetto inverso sul prezzo dei titoli di debito. Infatti, se i tassi di interesse aumentano, gli strumenti di debito a tasso fisso emessi a pregresse condizioni di mercato subiscono una perdita di valore. Viceversa, se i tassi di interesse diminuiscono, gli strumenti di debito a tasso fisso emessi a pregresse condizioni di mercato hanno un vantaggio che si esprime in un aumento di valore. Tale rischio è molto ridotto per gli strumenti a tasso variabile la cui cedola si adatta al nuovo livello di tasso presente sul mercato alla data di pagamento.

#### Il rischio paese

È il rischio che eventi economici, finanziari, politici o sociali di un Paese possano ripercuotersi negativamente sulla redditività, liquidabilità o sulla possibilità/modalità di rimborso di uno strumento/prodotto finanziario. Esso impedisce quindi di onorare gli impegni finanziari assunti dai propri residenti nei confronti di soggetti non residenti a causa di una mancanza di risorse o per altre tipologie di eventi (guerre, insurrezioni, catastrofi naturali, ecc.). Influiscono inoltre anche le eventualità di espropri, nazionalizzazioni, confische, moratorie e altre misure che il governo locale decide di intraprendere anche a danno delle aziende estere o partecipate dall'estero e dei loro beni.

Tale rischio deve essere valutato sia quando si investe in titoli di Stato sia quando si investe in titoli di società pubbliche o private. In generale il rischio Paese associabile ai titoli di Stato dei cosiddetti Paesi Emergenti o agli strumenti finanziari emessi da società con sede operanti in Paesi Emergenti risulta particolarmente significativo.

Un indicatore del rischio paese è il rating del paese dell'emittente, nel caso di titoli di debito (vedi par.1.3.). In particolare il rischio paese sarà più contenuto per investimenti in paesi con rating Investment Grade e, in generale, nei paesi dell'area OCSE, mentre sarà più elevato per gli strumenti finanziari dei paesi "non Investment Grade".

#### Il rischio controparte

È il rischio che la controparte di una transazione avente ad oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa. Si tratta di una particolare fattispecie di rischio di credito, che genera una potenziale perdita se, al momento del manifestarsi dell'insolvenza della controparte, le operazioni in essere con essa risultano avere un valore di mercato positivo a favore dell'investitore, o se lo scambio di strumenti finanziari contro pagamento non può essere eseguito. È principalmente presente nei contratti derivati non quotati.

#### Effetto della diversificazione degli investimenti: gli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un Cliente con un patrimonio limitato.

Il Cliente può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

#### Rischi connessi ai prodotti finanziari assicurativi

Con riferimento alle polizze unit linked ed index linked occorre tener presente che:

nelle polizze index linked il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni dell'indice o del titolo di riferimento che, soprattutto nei contratti di breve durata può presentare cicli economici negativi;

nelle polizze unit linked il capitale ottenibile da questa tipologia di contratti è soggetto alle oscillazioni del valore delle quote del fondo cui è legato il valore della polizza

#### O.I.C.R. Speculativi

Fondi comuni di investimento costituiti in forma aperta o chiusa che derogano i limiti e i divieti di contenimento e frazionamento del rischio previsti dalla Banca d'Italia. È la tipologia di fondo impiegata dalle SGR per costituire hedge fund di diritto italiano.

I fondi speculativi sono O.I.C.R. non armonizzati, ovvero non aderenti alla disciplina comunitaria in tema di fondi comuni d'investimento.

In aggiunta ai rischi propri di un investimento in O.I.C.R., i fondi speculativi si caratterizzano come di seguito:

- Possono derogare ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia aumentando la rischiosità dell'investimento;

- Possono investire in fondi Hedge insediati in centri off-shore o non soggetti a forme di vigilanza prudenziale;

- Gli investimenti tendono ad essere meno liquidi di quelli tradizionali e spesso il disinvestimento richiede un periodo di preavviso. (avviene per permettere al gestore di mettere in atto le proprie strategie di investimento).

- Possono ricorrere all'utilizzo della leva finanziaria e degli strumenti derivati in modo significativo, comunque nei limiti indicati dal regolamento del Fondo. Si precisa che la leva finanziaria è superiore a uno, ove il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari sia

superiore al controvalore del patrimonio affidato in gestione, per effetto di vendite allo scoperto, strumenti derivati, ecc...

- Possono, in relazione agli investimenti effettuati, attingere a forme di indebitamento nei limiti indicati dal Regolamento del Fondo;

- Per tali strumenti è fatto divieto di svolgere attività di sollecitazione del risparmio ed è stabilito un numero massimo di partecipanti al Fondo, attualmente pari alle 200 unità;

- La valorizzazione della quota può avere una periodicità anche mensile o superiore;

- La soglia minima di ingresso è molto elevata e le quote minime di ingresso non sono frazionabili, ovvero l'importo minimo di sottoscrizione sopra indicato deve essere interamente soddisfatto in capo ad un unico Cliente, attualmente tale importo minimo è pari a 500.000 Euro.

#### La liquidità e la liquidabilità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine ad essere prontamente convertito in denaro senza perdite di valore. Per strumenti che prevedono una durata contrattuale, qualora sia necessaria lo smobilizzo prima della sua naturale scadenza l'investitore potrebbe dover accettare che l'eventuale vendita avvenga ad un prezzo non conveniente, anche inferiore al controvalore di acquisto, causando così delle perdite in conto capitale. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato e/o

delle sedi di esecuzione in cui il titolo è trattato (mercato regolamentato, Multilateral Trading Facilities, internalizzatore sistematico e non). In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

Conseguentemente, nella decisione d'investimento, il risparmiatore deve avere ben presente le proprie esigenze future di liquidità in modo che siano in linea con le caratteristiche degli strumenti finanziari interessati e dei mercati in cui sono scambiati.

### 3) Divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per il Cliente, tipicamente l'euro per il Cliente italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

Il Cliente deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

### 4) Altri fattori fonte di rischi generali

#### Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

#### Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore ottiene dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni sono riportate al paragrafo 4 – Informazioni sui costi e sugli oneri – del presente documento. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

#### Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre il Cliente a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni ai Clienti. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, il Cliente dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.

Il Cliente dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

#### Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni.

Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per il Cliente di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopradescritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.

#### Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dal Cliente o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

#### Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati previo consenso esplicito del cliente. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti (vedi anche Strategia di esecuzione).

## Strumenti e prodotti finanziari trattati dalla Banca e relativi rischi

### Pronti contro termine

L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (sottostante); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra il controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine (ovviamente maggiore) corrisponde agli interessi lordi maturati in ragione del tasso concordato con l'investitore.

La sottoscrizione dell'operazione comporta i seguenti fattori di rischio:

**Rischio di tasso:** l'investitore al momento della conclusione dell'operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa disponibilità finanziaria, non potendo così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi. Data la breve durata che caratterizza i pronti contro termine, tale rischio ha un'entità molto contenuta, dal momento che alla scadenza dell'operazione il cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso.

**Rischio di liquidità:** poiché sono esclusi prima della scadenza prelevamenti totali o parziali della somma depositata, l'investitore non potrà procedere alla liquidazione dell'investimento prima della scadenza.

**Rischio emittente:** con tale operazione, sul piano sostanziale, si diviene finanziatori della controparte, assumendo il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso della somma investita e/o al pagamento degli interessi. Tale rischio è però mitigato dalla presenza dei titoli ceduti al cliente per tutta la durata dell'operazione.

### Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato o emessi da Organismi Sovranazionali)

Sono obbligazioni emesse da Governi per finanziare le proprie attività istituzionali. Con la sottoscrizione pubblica in asta di questi titoli lo Stato reperisce capitale di debito. I titoli di Stato si distinguono in titoli a breve, medio e lungo termine, a seconda della data di rimborso del capitale.

I titoli:

con vita residua breve (es. un anno) presentano un **rischio tasso** contenuto, dal momento che alla scadenza dell'operazione il cliente può tornare in possesso delle somme impiegate e reinvestirle ai nuovi livelli di tasso.

con vita residua medio-lunga (oltre un anno) presentano un **rischio tasso** legato alla loro durata, dal momento che, se i tassi di interesse aumentano, gli strumenti emessi alle precedenti condizioni di mercato possono subire una perdita di valore, che interesserà il risultato economico per il cliente qualora decidesse di liquidare l'investimento prima della scadenza. In caso di titoli a tasso variabile il rischio risiede nella possibilità di variazione del tasso di interesse in diminuzione rispetto al tasso iniziale.

Se i titoli sono espressi in una divisa diversa dall'euro l'investitore è esposto al **rischio** derivante dalle variazioni del **tasso di cambio**. Una diminuzione del valore della valuta interessata rispetto all'euro influirebbe negativamente sul rendimento dell'operazione, in quanto le somme rivenienti dall'operazione (cedole e valore di rimborso) sarebbero convertite in un importo in euro inferiore. I titoli espressi in Euro non presentano rischi di cambio.

Occorre inoltre considerare i rischi legati all'**emittente** (equivalenti al rischio paese) ripartendo i titoli di Stato in:

- titoli di paesi Investment Grade con **rischio emittente**, comunque contenuto stante l'elevato livello di rating della categoria in esame, ed eventualmente il **rischio di liquidità**, anch'esso moderato in quanto gli strumenti sono generalmente quotati sui mercati regolamentati del paese di riferimento;
- titoli di paesi non Investment Grade (speculativi) con **rischio emittente** più elevato commisurato al livello di rating del paese di riferimento, se presente; il **rischio di liquidità** è legato alla eventuale assenza di mercati di quotazione.

Le principali tipologie di titoli di Stato italiani sono: BOT – Buoni Ordinari del Tesoro; CTZ – Certificati del Tesoro Zero Coupon; CCT – Certificati di Credito del Tesoro, BTP – Buoni del Tesoro Poliennali.

Tali titoli sono prenotabili in sede di asta pubblica o acquistabili sul mercato secondario e si distinguono in:

- Tasso fisso:

- con vita residua fino ad un anno

sono ricompresi i BOT, caratterizzati dall'assenza di cedola e il cui rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso;

- con vita residua superiore ad un anno

sono ricompresi i BTP, che corrispondono a una cedola a tasso fisso, e i CTZ, caratterizzati dall'assenza di cedola e il cui rendimento è dato dalla differenza tra il prezzo di emissione e il prezzo di rimborso. Sia i BTP sia i CTZ, all'avvicinarsi della scadenza, riducono il **rischio di tasso**.

- Tasso variabile

sono ricompresi i CCT, che corrispondono a una cedola indicizzata al rendimento dei BOT.

I titoli a tasso variabile presentano un **rischio tasso** dal punto di vista degli interessi incassati, in quanto se i tassi diminuiscono, diminuirà l'ammontare delle cedole future.

D'altra parte, il rischio tasso in termini di variazioni del prezzo dello strumento è contenuto, dal momento che, in caso di aumento dei tassi di interesse, l'adeguamento periodico delle cedole fa sì che l'investitore possa beneficiare dei nuovi livelli di tasso del mercato.

Obbligazioni (comprese obbligazioni di propria emissione)

Le obbligazioni sono titoli di debito emessi dalle società per finanziare la propria attività produttiva. Sottoscrivendo o acquistando obbligazioni l'investitore diviene creditore della società/ente emittente, la quale si impegna a corrispondere gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale nominale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre questi ultimi assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società ed eventuali ripartizioni di utili (dividendi) i primi attribuiscono all'investitore solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista a prescindere dai risultati del bilancio di esercizio.

Le obbligazioni a sua volta possono essere suddivise in:

- Semplici

Caratterizzate da flussi cedolari a tasso fisso (comprese le obbligazioni zero coupon/one coupon e step up/step down) o a tasso variabile ancorato a diffusi parametri del mercato monetario (plain vanilla).

- Strutturate

Nelle obbligazioni strutturate o obbligazioni linked, il rendimento (cedole e/o importo rimborsato a scadenza) è legato all'andamento di altre variabili di mercato, che possono essere collegate a tassi di interesse, o anche, ad esempio, borse, titoli azionari, valute o merci; il meccanismo di indicizzazione ed i rischi sono quindi individuati dalle caratteristiche della singola emissione e specificati nel prospetto informativo.

In generale, in un titolo strutturato sono presenti sia i rischi di un generico titolo obbligazionario, sia i rischi del mercato di riferimento della variabile cui sono legati i flussi di interesse o di capitale dell'obbligazione. A titolo esemplificativo, un'obbligazione se incorpora rendimenti del mercato azionario, in quanto la cedola periodica o corrisposta a scadenza è commisurata ad un indice di borsa o ad un paniere di indici di borsa, in tale titolo sono presenti i rischi relativi ai mercati azionari, descritti nel successivo paragrafo 5. Non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati (**rischio liquidità**) e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati.

Tra le obbligazioni strutturate vanno inoltre menzionate:

- le obbligazioni *reverse convertible*, che in cambio della prospettiva di incassare una cedola particolarmente elevata, comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario;

le *obbligazioni callable*, ossia obbligazioni che attribuiscono all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito.

Quindi, a parità di altre caratteristiche, un titolo strutturato può presentare una **maggiore volatilità del prezzo**, esponendo al rischio di incassare una cifra inferiore all'investimento iniziale, l'investitore che decidesse di terminare l'operazione cedendo il titolo prima della data di rimborso prevista.

- Convertibili

Le obbligazioni convertibili sono particolari obbligazioni che prevedono una scadenza prefissata e la corresponsione di una cedola (fissa o variabile) ma che, come le azioni, possono beneficiare dei rialzi dei mercati azionari. Infatti alla scadenza l'investitore ha la facoltà di ottenere o il rimborso del capitale o la conversione in azioni, che possono essere dello stesso emittente oppure di altre società. In generale, a parità di altre caratteristiche, un'obbligazione convertibile può presentare una **maggiore volatilità del prezzo**, sul quale influisce anche l'andamento del prezzo dell'azione oggetto della possibile conversione. Ciò può esporre al rischio di incassare una cifra

inferiore all'investimento iniziale l'investitore che decidesse di terminare l'operazione cedendo il titolo prima della sua data di scadenza assumendo quindi i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del prezzo del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant), che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant – diversamente dal diritto di conversione – può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.

- Subordinate

Le obbligazioni subordinate si distinguono dalle altre, non per il tipo di tasso (potenzialmente superiore a quello delle obbligazioni tradizionali), ma per il **maggior rischio emittente**. Le obbligazioni subordinate infatti sono obbligazioni che verranno rimborsate, in caso di liquidazione o fallimento dell'emittente, solo dopo il rimborso delle altre obbligazioni esistenti.

Nelle obbligazioni possiamo riscontrare diverse tipologie di rischio in base alle caratteristiche dello strumento stesso. Infatti, è presente il rischio tasso di interesse, sia in termini di rischio di variazione del tasso (per le obbligazioni a tasso variabile), sia in termini di rischio di variazione del prezzo, cui sono sensibili gli strumenti di debito in funzione della loro vita residua .

Tali titoli di debito, includono anche il **rischio emittente**, che dipende dalla solidità finanziaria della società finanziata, il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto della società emittente. In tale eventualità potrà partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie. E' inoltre associabile il rischio paese riferibile alla affidabilità del paese in cui l'emittente risiede.

Anche in questo caso possiamo suddividere i rischi legati all'emittente in:

- titoli con emittenti Investment Grade il **rischio emittente** è mitigato dalla presenza di un rating di livello appropriato, ovvero di una valutazione positiva sulla solvibilità e sulle prospettive finanziarie dell'emittente;
- titoli con emittenti non Investment Grade il **rischio emittente è più elevato** in quanto riferibile a obbligazioni di società la cui solvibilità e le cui prospettive finanziarie sono state valutate dalle agenzie di rating come scarsamente adeguate, o sono prive di rating.

Le obbligazioni possono incorporare **rischio cambio** se non sono espresse in euro, in quanto le cedole e il rimborso del capitale sono incassati nella valuta in cui è espresso il valore nominale e l'investitore deve poi convertire in euro le somme percepite, ottenendo una somma che può essere inferiore alle attese, se tale valuta si è svalutata rispetto all'euro, o superiore alle attese nel caso contrario.

Infine, l'investimento in obbligazioni può presentare un **rischio liquidità**, nel caso in cui il detentore volesse cedere le obbligazioni prima della sua naturale scadenza e dovesse trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prontamente e a prezzi convenienti. Tale rischio è mitigato per le obbligazioni quotate su mercati regolamentati, proprio per la presenza di un mercato in cui proporre i propri ordini di acquisto e vendita.

### Azioni

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi della categoria sono le azioni), si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima. Chi investe in titoli azionari acquisisce il diritto a percepire l'eventuale dividendo che l'assemblea dei soci decide di distribuire, ottenendo un rendimento che è strettamente connesso all'andamento economico della società emittente.

Le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (ad es. diritto di voto, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (ad es. diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le azioni si possono ricondurre ai seguenti gruppi di appartenenza:

- Azioni ordinarie

tipologia tradizionale di azioni, non attribuiscono ai detentori nessun privilegio in relazione alla distribuzione dei dividendi o alla ripartizione dell'attivo in sede di liquidazione della società;

- Azioni di risparmio

tipologia di azioni prive del diritto di voto, che godono però di privilegi patrimoniali rispetto alle azioni ordinarie. Possono essere emesse solo da società con azioni ordinarie quotate sui mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'unione europea, in generale, all'azione di risparmio viene assegnato, in caso di distribuzione degli utili, un dividendo minimo annuo.

- Azioni privilegiate

tipologie di azioni che attribuiscono ai titolari un privilegio rispetto alle azioni ordinarie in sede di distribuzione degli utili e di rimborso del capitale allo scioglimento della società, comportando, tuttavia, la limitazione dei diritti amministrativi.

Le azioni incorporano il **rischio prezzo**, giacché, non essendo previsti data di scadenza e valore di rimborso, il ritorno dell'investimento è determinato, oltre che dai dividendi incassati, dalla differenza tra il prezzo di vendita dei titoli e il prezzo a cui erano stati acquistati.

Tale rischio può essere scomposto in **rischio generico e rischio specifico**. L'investimento in azioni può presentare rischio cambio se non sono espresse in euro, in quanto il corrispettivo della vendita è incassato nella valuta in cui sono scambiati i titoli, quindi l'investitore, nel convertire le somme percepite, può ottenere una somma inferiore alle attese, se tale valuta si è svalutata rispetto all'euro, superiore alle attese in caso contrario.

Infine, l'investimento in azioni può presentare un **rischio liquidità**, nel caso in cui il detentore dovesse trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prontamente e a prezzi convenienti. Tale rischio è mitigato per le azioni quotate su mercati regolamentati, proprio per la presenza di un mercato in cui proporre i propri ordini di acquisto e vendita.

I **diritti di opzione** sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, riconosciuta ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già detenute al momento della delibera assembleare relativa alla nuova operazione o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

### ETF

Gli Exchange Traded Fund (ETF) rappresentano una tipologia particolare di fondi comuni aperti o Sicav di tipo indicizzato, a gestione passiva. Si distinguono dai normali fondi indicizzati per il fatto di essere negoziati in un mercato regolamentato (es. Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana), alla stregua di un normale titolo azionario, in modalità di negoziazione continua. Ciò consente una valorizzazione immediata delle quote e conferisce all'investitore la possibilità di utilizzare questo strumento finanziario per investimenti in ottica di medio-lungo, di breve o di brevissimo periodo. I vantaggi derivano tipicamente dalla gestione passiva atta a replicare

esattamente un indice di mercato (geografico, settoriale, azionario o obbligazionario), che implica un intervento minimo (caratteristico di un portafoglio indicizzato) con costi e commissioni annue di gestione contenuti rispetto a un fondo tradizionale. Gli Etf prevedono un patrimonio autonomo e separato dalle attività della società di gestione.

Fondi assimilabili sono gli Exchange Traded Commodities, fondi che replicano l'andamento di indici di prezzi di materie prime.

Nell'investimento in ETF è presente il **rischio prezzo**, dal momento che, non essendo previsti data di scadenza e valore di rimborso, il ritorno dell'investimento è determinato, oltre che dai dividendi incassati, dalla differenza tra il prezzo di vendita dei titoli e il prezzo a cui erano stati acquistati. Se il sottostante è costituito da un tasso di cambio tra due valute, è presente il **rischio di cambio**. L'investimento in ETF può essere meno rischioso rispetto all'investimento sul singolo titolo azionario o obbligazionario, poiché replicando un indice formato da un paniere di titoli permette una migliore diversificazione del tutto simile ad un fondo comune di investimento aperto. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari inclusi nell'indice replicato (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti (es. singola materia prima). Inoltre il rischio di questi strumenti finanziari può essere amplificato **dall'effetto leva**, fermo restando che la perdita massima è il capitale investito.

### OICR

Il Fondo Comune d'Investimento è una cassa comune collettiva dove vi confluisce il risparmio di una pluralità di sottoscrittori. Ogni partecipante detiene un numero di quote che è proporzionale all'importo versato. Lo scopo principale di un Fondo Comune d'Investimento è di ottenere, attraverso una gestione collettiva, dei vantaggi in termini di rendimento, minori costi, e diversificazione del portafoglio titoli.

Simili ai fondi nella modalità di raccolta e gestione del patrimonio ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, le **SICAV** sono società di investimento a capitale variabile, dotate di personalità giuridica propria il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote.

La gestione del patrimonio del fondo è affidata ad un gestore, ma il patrimonio che costituisce il fondo è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti al fondo sia da quello della Società di Gestione.

Il gestore investe il patrimonio del fondo in un'ampia gamma di titoli (azioni e obbligazioni di diversi emittenti, titoli di stato, strumenti derivati, ecc.). Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide che fanno parte del fondo sono custoditi da una Banca depositaria che accerta la legittimità e la correttezza delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del fondo, il calcolo del loro valore e la destinazione dei proventi dei fondi.

Gli OICR si dividono in **OICR armonizzati e OICR non armonizzati**. Nei primi sono ricompresi i fondi comuni di investimento e le Sicav conformi alla direttiva comunitaria n.85/611/CE e successive modifiche. Tale direttiva prevede una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed altre informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. I fondi non armonizzati, invece, sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio rispetto ai fondi armonizzati, ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli sopra elencati.

A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso/uscita dai fondi si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, tra le quali:

- Fondi aperti mobiliari;
- Fondi chiusi mobiliari;
- Fondi riservati e Fondi speculativi;
- Fondi immobiliari (fondi che investono in immobili);
- Fondi di fondi.

Le società che emettono fondi comuni sono tenute ad adempiere nei confronti dei sottoscrittori ad obblighi informativi specificatamente disciplinati dalla normativa vigente. L'obbligo informativo si esplicita in particolare nella redazione e consegna al sottoscrittore del prospetto informativo e nell'obbligo di pubblicazione del valore della quota del fondo su almeno un quotidiano nazionale

### Fondo pensione aperto

Forma pensionistica complementare istituita direttamente da banche, società di intermediazione mobiliare, compagnie di assicurazione e società di gestione del risparmio. Viene realizzato mediante la costituzione di un patrimonio separato e autonomo all'interno della società istitutrice finalizzato esclusivamente all'erogazione di prestazioni previdenziali.

La finalità prioritaria del Fondo Pensione Aperto è consentire, una volta maturati i diritti per il pensionamento, un'integrazione previdenziale per un miglior tenore di vita più consona al soddisfacimento di ogni esigenza di carattere economico, sociale e sanitario

## PARTE "B"

### LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

#### Covered Warrant – Warrant – Certificates (strumenti finanziari derivati)

Il Warrant è uno strumento finanziario, quotato in Borsa, consistente in un contratto a termine che conferisce la facoltà (ma non l'obbligo) di sottoscrivere l'acquisto (warrant call) o la vendita (warrant put) di una certa attività finanziaria sottostante, ad un prezzo (detto strike price o prezzo d'esercizio) e ad una scadenza stabilita solitamente superiore all'anno. A fronte di questo diritto, il compratore del warrant paga un certo controvalore: il premio.

Nella maggior parte dei casi i warrant conferiscono ai titolari il diritto di sottoscrivere nuove azioni pur avendo vita e natura giuridica autonoma, sono infatti negoziati separatamente rispetto alle azioni.

A seconda dell'attività sottostante si distinguono due tipologie di warrant:

Warrant (in senso stretto) che hanno come attività sottostante principalmente azioni di una società quotata e pertanto hanno come finalità quella di consentire alla società di raccogliere nuovi fondi. I warrant rappresentano spesso strumenti accessori di più ampie e consistenti operazioni di raccolta di fondi, come aumenti di capitale o emissioni di prestiti obbligazionari. Sulla base del rapporto di esercizio, a ogni warrant è associato un multiplo, che rappresenta la quantità di sottostante controllata dallo strumento, cioè esprime quanti warrant occorre utilizzare per poter sottoscrivere un'azione;

Covered Warrant che possono avere come attività sottostante azioni, obbligazioni, indici azionari o obbligazionari o anche panieri di titoli, valute o tassi di interesse. Entro la data di scadenza l'investitore può esercitare il diritto conferitogli dal CW, incassando un controvalore pari alla differenza, se positiva, tra il prezzo di mercato dell'attività sottostante e lo "strike price". Alternativamente l'investitore può vendere il CW sul mercato regolamentato dove è quotato (come un normale titolo azionario) per monetizzare l'eventuale profitto.

Il **rischio prezzo** per l'acquirente è potenzialmente pari alla perdita del capitale investito (pari al premio pagato). In generale i rischi dei warrant sono assimilabili ai rischi dell'investimento azionario.

I **Certificates** sono contratti a scadenza quotati, definiti "derivati cartolarizzati", attraverso i quali il risparmiatore può investire su sottostanti altrimenti non accessibili (quali ad es. indici, valute, future sul petrolio, oro e argento). Esistono diverse tipologie di Certificates:

di tipo "investment", senza leva finanziaria;

di tipo "leverage", con leva finanziaria.

I certificate di tipo "investment" a loro volta sono rappresentati da:

certificate a benchmark, sono i più comuni e danno la possibilità di investire importi contenuti su un sottostante (indice, valuta, metallo, future sul petrolio o altra materia prima) non altrimenti accessibile, tale categoria replica semplicemente le performance del sottostante;

certificate strutturati che utilizzano meccanismi di opzioni accessorie, realizzando strategie di investimento più complesse sulle attività sottostanti, e che in alcuni casi consentono di proteggere il capitale impiegato in modo parziale o totale con eventuali rendimenti minimi oppure di ottenere performance migliori di quelle del sottostante in particolari condizioni di mercato. Ci sono poi altre tipologie di offerte strutturate senza nessuna garanzia, né protezione del capitale.

La garanzia o la protezione dei certificati d'investimento sono assicurati dalla società che li emette e sono quindi esposti a **rischio emittente**. L'investimento non presenta costi annui di gestione, ma solo costi di negoziazione simili a quelli nell'investimento azionario.

Presentano un profilo di rischio elevato: il **rischio prezzo** per l'acquirente è potenzialmente pari alla perdita del capitale investito.

Nei Warrant, Covered Warrant e Certificates è presente il **rischio liquidità**, per la potenziale difficoltà ad estinguere il contratto prima della scadenza a prezzi convenienti, ma è mitigato nel caso di quotazione su mercati regolamentati. Inoltre, se il sottostante è costituito da un tasso di cambio tra due valute, è presente il **rischio di cambio**.

Il rischio di questi strumenti finanziari può essere amplificato **dall'effetto leva**, fermo restando che la perdita massima è il capitale investito.

## 1. Altri derivati

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. I derivati sono quindi strumenti finanziari il cui rendimento è collegato all'andamento di altri strumenti o variabili finanziarie, detti "sottostanti", quali ad esempio titoli, tassi di interesse, indici o merci.

I derivati, in generale, possono essere utilizzati per tre finalità:

ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura o, anche, hedging);

assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);

conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

Sono considerati di copertura quando il loro scopo è di mitigare eventuali eventi indesiderati riguardanti altre attività presenti nel portafoglio dell'investitore e che sono legate, ma in senso opposto, agli stessi strumenti sottostanti i derivati. Ad esempio, nel caso di un risparmiatore che abbia contratto un debito a tasso variabile, un derivato di copertura può essere individuato in un contratto CAP, che consente, in caso di aumento dei tassi, di incassare dalla controparte la differenza tra il nuovo tasso di mercato e il tasso (strike) fissato con il CAP. In tal modo l'investitore, pur avendo un debito a tasso variabile, non subisce maggiori oneri in caso di incrementi dei tassi di interesse oltre la soglia fissata con il CAP.

Sono invece considerati speculativi i derivati il cui intento è di trarre un vantaggio economico dall'operazione, indipendentemente da altre attività in portafoglio.

In generale esistono derivati di tipologie differenti, che incorporano quindi **rischi** di entità più o meno elevata, e che possono essere superiori a quelli di strumenti più tradizionali, e **in taluni casi possono comportare perdite potenzialmente illimitate per l'investitore**.

La complessità di tali strumenti **può ostacolare la comprensione della rischiosità** e portare alla conclusione di operazioni non adatte a tutti gli investitori, pertanto, è importante che il cliente concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio, che potrebbe essere amplificato dall'eventuale **effetto leva**.

**Alcuni fattori fonte di rischio per le operazioni in derivati sono:**

- Termini e condizioni contrattuali.

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

- Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers) possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficile il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

- Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

I derivati si distinguono inoltre in:

- **Quotati**

- **Futures** (es. futures su S&P Mib)

Sono derivati scambiati in un mercato organizzato e con caratteristiche standardizzate. Il rischio prezzo per questi strumenti è piuttosto elevato, data la volatilità cui sono sottoposti e dato che i futures incorporano un **"effetto leva"**: l'investitore può acquistare i contratti versando un importo, **"il margine iniziale"**, di pochi punti percentuali, sensibilmente ridotto rispetto al valore dei contratti. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati (margini) presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. **Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures.** Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere **liquidata in perdita e l'investitore risulterà debitore di ogni altra passività prodottasi.**

Pertanto i Futures possono comportare per l'investitore perdite **potenzialmente illimitate rispetto alle somme investite.**

Non c'è rischio controparte, dal momento che esiste una cassa di compensazione che si pone come controparte di tutte le transazioni, garantendo il regolamento delle operazioni. Non vi sono rischio emittente, né rischio tasso di interesse e rischio cambio. Il rischio liquidità è limitato dalla presenza della cassa di compensazione e del mercato di quotazione.

- **Opzioni (es. Opzioni call e put su azioni quotate)**

Le operazioni in opzioni comportano un **elevato livello di rischio.** L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare ( put e call).

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea. Il bene sottostante al contratto di opzione può essere un'attività finanziaria, una merce (commodities) o un evento di varia natura.

- L'acquisto di un'opzione è un investimento **altamente volatile** ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo " americano ", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione ( deep out of the money), **deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.**

- La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un **rischio molto più elevato** di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano ", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante ( titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

- **Non quotati (OTC)**

- Sono derivati che non hanno un mercato organizzato e le cui caratteristiche possono essere definite dalle parti in modo personalizzato. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Sono detti anche derivati OTC (Over the counter).
- Sono presenti il **rischio controparte**, il **rischio liquidità**, per la potenziale difficoltà ad estinguere il contratto prima della scadenza a prezzi convenienti, e il **rischio cambio**, se il sottostante è costituito da un tasso di cambio tra due valute o se il derivato è espresso in una valuta diversa dall'euro.
- Sono inoltre presenti il **rischio prezzo** e il **rischio tasso di interesse**. Il primo è riferito tipicamente ai derivati che abbiano come sottostante azioni o indici azionari, il cui valore è sensibile ai movimenti dei mercati azionari, mentre il **rischio tasso di interesse** è riferito tipicamente ai derivati che hanno come sottostante dei tassi di interesse o dei titoli obbligazionari, **il cui valore può quindi subire delle variazioni anche significative al variare dei tassi di interesse.**

- 

- **Cap**

- E' un'opzione che conferisce all'acquirente, dietro il pagamento di un premio, il diritto di ricevere la differenza, se positiva, tra un tasso variabile (es. Euribor 6 mesi) ed un tasso fisso predefinito (detto strike). L'acquirente si copre dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, ponendo un "tetto" alla loro possibile crescita, lasciando spazio ad eventuali sviluppi favorevoli di calo dei tassi. Al contrario, in caso di discesa dei tassi, l'acquirente non incassa flussi dall'operazione, e **il rischio è limitato al premio pagato.**

- 

- **Floor**

- E' un'opzione che conferisce all'acquirente, dietro il pagamento di un premio, il diritto di ricevere la differenza, se positiva, tra un tasso fisso predefinito (detto strike) e un tasso variabile (es. Euribor 6 mesi). L'acquirente si copre dal rischio di ribasso dei tassi di interesse, ponendo una soglia minima alla loro possibile discesa. Al contrario, in caso di crescita dei tassi, **l'acquirente non incassa flussi dall'operazione, e il rischio è limitato al premio pagato.**

- **"Collar"**

- L'acquisto di un cap in combinazione con la vendita di un floor, detto "collar", consente (dietro il pagamento di un premio o a "costo zero") di "ingabbiare" il movimento dei tassi all'interno di un corridoio predefinito (limite superiore: Strike CAP, limite inferiore: strike FLOOR). Esso consente la stabilizzazione in un range predefinito del costo di un finanziamento a tasso variabile.

- Se associata ad un investimento a tasso variabile, l'operazione si configura come acquisto di un floor e vendita di un cap, che consente la stabilizzazione in un range predefinito della remunerazione dell'investimento medesimo. **Il rischio è limitato all'eventuale premio pagato.**
- 
- **Opzione su Valuta**
- L'acquisto di un'opzione sulla divisa conferisce all'acquirente, dietro il pagamento di un premio certo ("una tantum" o rateizzato), il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (opzione call) o vendere (opzione put) una certa quantità di valuta ad una certa scadenza ad un cambio prestabilito detto strike. Per esempio, nel caso l'acquirente abbia sottoscritto un'opzione call, questi la eserciterà qualora il cambio (per es. euro/dollaro), sulla quale è scritta l'opzione, sia superiore allo strike. Viceversa, nel caso in cui il cambio raggiunga valori inferiori allo strike, l'acquirente abbandonerà l'opzione e acquisterà la valuta al cambio di mercato. La perdita sarà così limitata al premio pagato per l'acquisto del derivato.
- Per quanto riguarda i rischi valgono le considerazioni effettuate per la generalità dei derivati non quotati. **In particolare è presente il rischio di cambio.**
- 
- **Contratti di swap**
- La traduzione letterale di swap, cioè scambio, identifica la sostanza del contratto: due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante.
- I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio perché non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.
- Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
- 
- **Interest Rate Swap (IRS)**
- Sono contratti in cui due controparti si scambiano pagamenti periodici di interessi, calcolati su un capitale nozionale di riferimento per un periodo di tempo pari alla durata del contratto. Generalmente in questo contratto il Cliente paga alla Banca un tasso fisso e riceve un tasso variabile (o viceversa). Ad esempio, il Cliente che abbia un finanziamento in essere a tasso variabile (es. Euribor 6 mesi), si copre dal rischio di rialzo dei tassi di interesse, trasformando l'indebitamento sottostante da variabile a fisso. In caso di aumento dei tassi il sottoscrittore beneficerà di flussi positivi crescenti (differenziale positivo tra il nuovo tasso di mercato e il tasso fisso stipulato). Al contrario, in caso di discesa dei tassi, il sottoscrittore pagherà la differenza tra il tasso fisso stipulato e il nuovo, inferiore, tasso di mercato.
- Per quanto riguarda i rischi valgono le considerazioni effettuate per la generalità dei derivati non quotati. **In particolare è presente il rischio di tasso.**
- 
- **Contratto a termine in valuta**
- È uno strumento finanziario che permette la copertura del **rischio di cambio** connesso a posizioni di debito o di credito in valuta.
- Con la stipula del contratto a termine il contraente ottiene dalla banca di regolare alla scadenza stabilita il futuro acquisto o la futura vendita di divisa al cambio predeterminato nel contratto.
- Tale strumento non incorpora particolari rischi per gli investitori che lo utilizzino a copertura di debiti o crediti in valuta, mentre, in assenza di tali posizioni, il contratto è da considerarsi speculativo e incorpora il rischio cambio.
- 
- **Altri derivati**
- Per quanto riguarda i rischi valgono le considerazioni effettuate per la generalità dei derivati non quotati.
- Dal momento che i derivati non quotati sono contratti non standardizzati, ne esistono svariate tipologie, ottenute anche come combinazione di contratti delle tipologie più elementari, già descritti nel presente documento. In tal caso sono quindi presenti le tipologie di rischio descritte nella declinazione dei contratti elementari.

#### PARTE "C"

##### LA RISCHIOSITÀ DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PORTAFOGLIO

Il servizio di gestione di portafoglio consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

Il Cliente, con le modalità e nei limiti preconcordati, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

Il Cliente può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

Il Cliente deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto **solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.**

**AVVERTENZA PRIMA DI CONCLUDERE IL CONTRATTO:**

**si richiama l'attenzione dell'investitore, al fine di compiere una preventiva e consapevole scelta della linea di gestione, circa l'importanza di fornire corrette informazioni, in sede di intervista/questionario, a tutte le sezioni ivi previste, ed in particolare a:**

**-Propensione al rischio (bassa, media, alta)**

**-Orizzonte temporale dell'investimento. (nessuno, minore di un anno, tra 1 e 3 anni, tra 3 e 5 anni, maggiore di 5 anni)**

**Si rinvia, a tale proposito, a quanto già illustrato e definito sotto la Sezione 3, paragrafo 2 della presente informativa ("Informazioni sulla determinazione del profilo di rischio della clientela").**

**Il Proponente l'investimento, infatti, dovrà valutare se la linea di gestione prescelta sia adeguata al profilo di rischio del Cliente facendo particolare riferimento alle risposte rese alle sezioni "Propensione al rischio" e "Orizzonte temporale".**

**Se l'Orizzonte temporale è di breve periodo l'investimento deve caratterizzarsi per un basso livello di rischio e tendere a conservare il capitale. Il breve lasso di tempo, infatti, rende più difficile recuperare eventuali perdite.**

**Se al contrario l'Orizzonte temporale è di lungo periodo è possibile accettare rischi maggiori finalizzati ad un accrescimento del capitale ed in caso di perdite dovute ad andamenti avversi del mercato vi è maggiore probabilità di compensarle.**

**Forniamo di seguito alcuni esempi per chiarire come tale giudizio di adeguatezza possa variare a seconda delle risposte fornite dalla clientela:**

Se dalle risposte fornite dal Cliente alle domande poste in sede di intervista/questionario emerge una bassa propensione al rischio del risparmiatore, associata ad un orizzonte temporale **inferiore ad un anno**, al Cliente risulterà adeguata una linea di gestione **monetaria**.

Se invece dall'intervista/questionario emerge la stessa bassa propensione al rischio del risparmiatore, associata, tuttavia, ad un orizzonte temporale **maggiore di cinque anni**, risulterà adeguata al Cliente anche una linea di gestione caratterizzata dalla presenza di una componente di investimento **azionario**. **La variazione dell'orizzonte temporale, infatti, consente alla Banca di ritenere adeguati all'investitore strumenti finanziari/prodotti/servizi di investimento più rischiosi ancorché non sia intervenuta alcuna variazione nella sua propensione al rischio.**

Il Cliente può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

**a) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione**

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per il Cliente, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

**b) La leva finanziaria**

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti clienti deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione si veda la parte "B" del presente documento).

Il Cliente, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

**A.** concordare con la Banca il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali la Banca è tenuta a dargli comunicazione;

**B.** comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;

**C.** comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto il cliente potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

**II. INFORMATIVA "MERCATI EMERGENTI"**

Le transazioni poste in essere sui mercati di paesi convenzionalmente definiti come "emergenti", possono esporre il Cliente ad una serie di rischi addizionali, non completamente assimilabili a quelli cui va incontro l'operatività su mercati di paesi più sviluppati.

In linea generale, i tratti distintivi essenziali di un paese "a mercati emergenti" sono i seguenti:

- insufficiente grado di sviluppo a livello di infrastrutture;  
- significativi margini di incremento della crescita economica e della partecipazione di clienti stranieri al capitale di società operanti nel paese "emergente".

Più in particolare, si può considerare "paese a mercati emergenti" quello che possiede alcune delle caratteristiche di seguito elencate:

- Reddito pro capite inferiore a \$ 9.386 (parametro identificativo delle economie a basso e medio reddito, fissato dalla Banca Mondiale nel 1997);
- Recenti (o relativamente recenti) liberalizzazioni nel settore economico (inclusi eventuali processi tendenti alla riduzione della presenza dello Stato nell'economia, alla privatizzazione di attività pubbliche, e alla rimozione degli eventuali controlli statali alle negoziazioni in ambito valutario, nonché degli ostacoli all'insediamento nel paese di capitali esteri);
- Graduatoria di debito inferiore alle classificazioni di investimento elaborate dalle maggiori agenzie di rating internazionale, nonché una storia recente di mancato pagamento o di rinvio nel pagamento del debito pubblico;
- Recente liberalizzazione in ambito politico, e primi passi compiuti dal paese nella direzione di un'evoluzione in senso democratico del sistema politico;
- Non adesione all'OCSE.

Si definisce quindi operatività su "mercati emergenti" quella avente ad oggetto strumenti finanziari (e relativi prodotti derivati) emessi da enti residenti, domiciliati, o aventi interessi notevoli in paesi che possiedano alcune, seppure non tutte, le suindicate caratteristiche.

Il presente documento, che non esaurisce tutti gli aspetti legati al rischio di investimenti su mercati emergenti, si propone di fornire una disamina degli aspetti più rischiosi di tale attività.

La tipologia di rischio che caratterizza l'attività di investimento su mercati emergenti, ovvero in strumenti finanziari quotati su mercati emergenti è legata principalmente agli elementi elencati di seguito:

#### **a) assetto economico**

Le economie dei paesi con mercati emergenti sono caratterizzate da maggiore instabilità rispetto ai paesi più sviluppati: le conseguenze principali possono essere delle fluttuazioni anche notevoli dei principali parametri economici, quali ad esempio imprevedibili variazioni nei rapporti di cambio con le altre valute, ovvero nei tassi di interesse e di inflazione.

Anche l'eventuale indebitamento del paese nei confronti di altre nazioni o di organismi internazionali, insieme all'assenza di inadeguate infrastrutture, possono contribuire ad aumentare l'instabilità economica e, di riflesso, creare una condizione di incertezza a livello finanziario.

#### **b) situazione politica**

E' risaputo che un contesto politico instabile è causa di incertezza ed instabilità anche per il mercato finanziario.

L'assetto politico di molti paesi "a mercato emergente" può andare soggetto a significative e non infrequenti trasformazioni, riconducibili per lo più a situazioni di conflittualità a livello sociale, etnico o religioso, accompagnate spesso da periodi di elevata tensione sociale.

Tale conflittualità può sfociare in drammatici stravolgimenti dell'assetto politico, che vanno inevitabilmente ad influire, per quel che qui interessa, sulla stabilità di cambio della moneta e sulla regolamentazione dei mercati.

Particolarmente difficile può quindi risultare per il Cliente (e per le sue controparti) formulare delle previsioni sulle ripercussioni che tali eventi possono avere sugli investimenti eventualmente intrapresi.

#### **c) situazione del mercato finanziario**

I mercati finanziari organizzati nei paesi emergenti, oltre ad avere di solito minori dimensioni rispetto a quelli dei paesi più sviluppati, dispongono di una regolamentazione meno puntuale ed esaustiva; spesso non esiste neppure un vero e proprio mercato organizzato per gli scambi dei titoli emessi da società operanti in tali paesi.

Un simile stato di cose non può che tradursi in una grande volatilità dei prezzi degli strumenti finanziari emessi nei paesi emergenti, ovvero trattati nei mercati gestiti da questi ultimi.

#### **d) situazione valutaria**

Le quotazioni della valuta circolante nei paesi emergenti possono subire notevoli fluttuazioni, dovute sia alla dinamica dei mercati valutari sia a provvedimenti adottati dalle autorità monetarie interne.

Nonostante sia possibile porre in essere un certo tipo di operatività volta a ridurre i rischi connessi alla tipologia in esame, va tenuto presente che un grado soddisfacente di sicurezza in tal senso non è spesso raggiungibile.

#### **e) raccolta di informazioni**

Ottenere esaurienti informazioni relative alle società emittenti ed alle controparti operanti nei paesi emergenti è spesso più difficile di quanto non lo sia nei paesi più sviluppati, poichè i dati ufficiali e le statistiche cui è possibile accedere sono da considerarsi il più delle volte non completamente affidabili.

La possibilità del Cliente di effettuare consapevoli scelte strategiche di investimento risulta dunque limitata, a causa della non completa conoscenza anche dei principali parametri economici del paese.

#### **f) settlement**

L'affidabilità e l'efficienza dei sistemi di custodia degli strumenti finanziari e delle procedure di regolamento e di compensazione delle operazioni concluse su mercati organizzati in paesi emergenti sono spesso meno sviluppate rispetto agli altri paesi.

Più elevata risulta la possibilità di incorrere in errori, trascuratezze o anche vere e proprie frodi, le cui conseguenze possono arrivare anche a negare al Cliente la titolarità degli strumenti finanziari da quest'ultimo acquistati.

#### **g) rischio emittente e rischio di credito**

L'instabilità economica che può caratterizzare i paesi emergenti arriva ad avere riflessi negativi anche sulla capacità delle società emittenti strumenti finanziari di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei Clienti (pagamento dei dividendi, estinzione di prestiti obbligazionari, ecc.).

Alcuni Paesi sono al momento inadempienti rispetto alle proprie obbligazioni di debito pubblico.

Simili rischi risultano poi accresciuti laddove il mercato sia caratterizzato dall'esistenza di un numero ristretto di società emittenti: in tal caso i crediti che possono vantare i Clienti vanno soggetti ad un rischio più elevato.

#### **h) regime fiscale**

La legislazione fiscale dei paesi emergenti tende ad essere soggetta a repentine e considerevoli innovazioni, e le modalità di esazione dei tributi non sempre risultano efficienti e definite come quelle adottate dai paesi più sviluppati.

All'operatività sui mercati dei paesi emergenti possono risultare difficilmente applicabili le normative adottate dal paese d'origine del Cliente per evitare la doppia imposizione fiscale.

#### **i) rischio legale e di regolamento**

Benchè in alcuni paesi emergenti il sistema legislativo abbia raggiunto (o stia per raggiungere) un grado di sviluppo sufficientemente sofisticato in termini di completezza ed affidabilità, molti dei suddetti paesi presentano un sistema legale lacunoso. L'esecutorietà dei diritti acquisiti dai Clienti in tali paesi può risultare precaria ed incerta.

**III. INFORMATIVA "CORPORATE BONDS"**

Si definiscono "corporate bonds" gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da enti non governativi.

Il rischio che le società emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato (c.d. rischio emittente) si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni corrispondono al Cliente. Pertanto, quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente, tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al mercato.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto da titoli di Stato aventi pari scadenza.

I più immediati ed utilizzati strumenti di analisi del grado di rischio connesso ad emittenti corporate sono rappresentati dalle cosiddette valutazioni sul rating dell'emittente, elaborate dalle principali agenzie internazionali:

- Moody's (www.moody.com)
- Standard & Poor's (www.standardpoor.com)

Queste ultime diffondono valutazioni di rating sul merito creditizio di singoli emittenti, contenenti giudizi sui soggetti a far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie; tali valutazioni tengono conto -in linea generale- dei seguenti principali fattori:

- rischi di natura economica e politica relativi al Paese dove la società emittente risiede o ha il proprio mercato principale;
- il settore o i settori industriali in cui la società emittente svolge la propria attività;
- la quota di mercato della società emittente e la sua posizione concorrenziale nel settore;
- la struttura dei costi dei fattori di produzione e l'intensità del capitale richiesto dai processi produttivi;
- le strategie operative e di crescita;
- i parametri ed obiettivi finanziari;
- le caratteristiche e capacità del management, nonché, relativamente alle valutazioni di rating specificamente riferiti a singole emissioni di prestiti obbligazionari;
- la valutazione delle clausole contrattuali;
- l'analisi delle eventuali garanzie offerte.

Le valutazioni di rating normalmente disponibili sul mercato si riferiscono ai prestiti obbligazionari di lungo termine, c.d. long-term issue credit ratings (si consideri che il mercato USA considera prestiti obbligazionari di lungo termine le emissioni con scadenza originaria superiore ad un anno).

Al fine di permettere un'adeguata valutazione di possibili investimenti in titoli corporate, si riportano di seguito le scale di misura utilizzate dalle agenzie di rating Moody's e Standard & Poor's, con una sintesi dei relativi giudizi di valutazione, espressi in termini di grado di rischio default (inadempimento) dell'emittente.

CLASSIFICAZIONE		VALUTAZIONE	
MOODY'S	S&P		
Aaa	AAA	Gli emittenti presentano un'eccezionale solidità finanziaria. Anche se il merito di credito dell'emittente potrebbe cambiare, le variazioni prevedibili non dovrebbero pregiudicare l'ottima posizione dei fondamentali	INVESTMENT GRADE
Aa	AA	Gli emittenti presentano ottima solidità finanziaria. Assieme al grado Aaa/AAA questo gruppo rappresenta gli emittenti c.d. di "alto livello". Sono valutati ad un grado inferiore ai soggetti Aaa/AAA perché i rischi di lungo termine appaiono marginalmente superiori	
A	A	Gli emittenti presentano una buona solidità finanziaria, tuttavia possono essere presenti elementi che indicano una certa debolezza di fronte ad eventuali difficoltà future.	
Baa	BBB	Gli emittenti presentano una sufficiente solidità finanziaria, tuttavia alcuni elementi di protezione possono essere carenti oppure inaffidabili nel lungo periodo.	
Ba	BB	Gli emittenti presentano dubbia solidità finanziaria. Spesso la capacità di tali soggetti a far fronte ai propri obblighi è relativa e offre scarse garanzie in futuro.	NON INVESTMENT GRADE
B	B	Gli emittenti presentano scarsa solidità finanziaria. Le capacità di rimborso dei debiti a lungo termine sono minime.	
Caa	CCC	Gli emittenti presentano scarsissima solidità finanziaria. Si tratta di soggetti già inadempienti o per i quali la puntualità dei rimborsi è a rischio.	
Ca	CC	Gli emittenti presentano una solidità finanziaria decisamente insufficiente. Sono spesso inadempienti nel pagamento delle obbligazioni.	
C	C	Gli emittenti di grado C sono in assoluto i peggiori e di solito si tratta di soggetti inadempienti per cui le probabilità di recupero dei crediti sono scarse.	
	D	Gli emittenti sono in stato di default. La categoria D è applicata: - quando i pagamenti dovuti non vengono effettuati alla data prevista; - in presenza di sentenza di fallimento o di altre azioni concorsuali.	

Si sottolinea la rilevanza di tale classificazione, soprattutto ove si intenda effettuare un investimento avente ad oggetto titoli obbligazionari ad alto rendimento (c.d. *high yielders*). Infatti, nell'ottica della già evidenziata relazione di diretta proporzionalità tra rendimento legato al prestito obbligazionario e rischio insito nel medesimo, tale tipo di strumenti finanziari viene normalmente classificato tra le categorie di valutazione comprese nel **NON** investment grade.

**IV. INFORMATIVA SU STRUMENTI STRUTTURATI**

Le obbligazioni strutturate sono titoli costituiti da una obbligazione, cosiddetta componente fissa, e da una o più componenti definite "derivative", ovvero espresse da opzioni su attività sottostanti come indici, azioni e valute.

Conseguentemente, sia il rendimento che il valore di tali titoli è influenzato e correlato all'andamento ed al valore di tali attività sottostanti.

Le obbligazioni strutturate sono strumenti complessi il cui acquisto è consigliato solo a chi ne abbia compreso la natura e il grado di rischio.

L'andamento della componente derivativa incide in maniera determinante sul prezzo delle obbligazioni strutturate. L'attribuzione della corretta valorizzazione di tali obbligazioni può quindi risultare piuttosto complessa ed il prezzo esprimere una significativa volatilità ovvero significativi scostamenti rispetto al prezzo medio di un dato periodo.  
Tali aspetti si sommano agli elementi di rischio impliciti in un investimento obbligazionario come ad esempio rischio emittente, tasso e valuta di espressione.

**SEZ. 5  
INFORMAZIONE GENERALI IN MATERIA DI INCENTIVI**

Si rinvia all'Allegato B, Sez. III (*Informativa alla clientela sugli incentivi*). Le informazioni e i dati ivi riepilogati si riferiscono a quanto praticato alla data della consegna dell'Informativa precontrattuale e sono suscettibili di successiva variazione e modifica di cui sarà data espressa comunicazione alla clientela

**SEZ. 6  
INFORMAZIONI CONCERNENTI I TERMINI DEL CONTRATTO**

**CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI**

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Contratto di gestione n° \_\_\_\_\_ Deposito n° \_\_\_\_\_ Conto di gestione n° \_\_\_\_\_

Io/Noi sottoscritto/i:

Nome e cognome del sottoscrittore / primo cointestatario	
Luogo e data di nascita	
Indirizzo	
Codice Fiscale	
Nome e cognome del secondo cointestatario	
Luogo e data di nascita	
Indirizzo	
Codice Fiscale	
Nome e cognome del terzo cointestatario	
Luogo e data di nascita	
Indirizzo	
Codice Fiscale	
<u>Nome e cognome del quarto cointestatario</u>	
<u>Luogo e data di nascita</u>	
<u>Indirizzo</u>	
<u>Codice Fiscale</u>	
Denominazione sociale della persona giuridica	
Rappresentante legale o persona fisica con poteri di rappresentanza	
Sede	
C.F. / P.IVA	

di seguito anche indicato/i come "il Cliente",

**premesse che**

- La Banca di Credito Cooperativo di Manzano (UD) Soc. Coop. (di seguito la "Banca"), con sede a Manzano (UD) Via Roma, n. 7 , iscritta all'albo delle banche, presta il servizio di gestione di portafogli a favore dei clienti;
- sulla base delle informazioni fornite, sono/siamo stati classificati come:
  - cliente/i al dettaglio;
  - cliente/i cliente professionale/i;

**dichiaro/dichiariamo**

- di aver ricevuto la documentazione contenente:

- o informazioni circa i criteri di classificazione della clientela, il diritto a richiedere una diversa classificazione e gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela;
  - o informazioni sulla Banca e sul servizio di gestione di portafogli (inclusi la sintesi della policy sui conflitti di interesse della Banca ed i termini contrattuali);
  - o informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro dei clienti;
  - o informazioni sugli strumenti finanziari;
  - o informazioni sugli oneri e sui costi del servizio di gestione;
  - o informazioni per l'esecuzione e trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente (inclusa la sintesi della policy di esecuzione e trasmissione degli ordini);
- di essere stato/i informato/i circa la natura, i rischi, le implicazioni del servizio di gestione di portafogli e circa le caratteristiche delle linee di gestione proposte, in modo da poter effettuare consapevolmente la scelta della linea di gestione nonché le scelte di investimento e disinvestimento ad essa relative;
  - di aver reso informazioni complete e veritiere in ordine alla mia/nostra conoscenza ed esperienza, alla mia/nostra situazione finanziaria ed ai miei/nostri obiettivi di investimento, fornendo tutte le notizie richieste per la valutazione di adeguatezza della linea prescelta;
  - di optare, se ed in quanto applicabile, per il regime fiscale del risparmio gestito, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. 21.11.1997 n. 461 ai fini della tassazione dei redditi conseguiti;

**conferisco/conferiamo alla Banca l'incarico**

- di gestire in mio/nostro nome e per mio/nostro conto, ovvero in nome della Banca e per mio/nostro conto:
  - il patrimonio già conferito in gestione, oltre alle eventuali integrazioni, in forza del contratto di gestione a suo tempo sottoscritto, che qui si intende aggiornare ed adeguare alle nuove disposizioni normative<sup>1</sup>;
  - il patrimonio di seguito dichiarato e quello successivamente conferito, conformemente a quanto previsto nell'allegato "Prospetto delle caratteristiche della gestione e condizioni economiche":
    - \* somma di denaro pari a Euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) versata sul conto speciale per la gestione della liquidità, sopra indicato e contestualmente aperto;
    - \* strumenti finanziari elencati in una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli e che saranno inseriti nel deposito titoli a custodia ed amministrazione sopra indicato e contestualmente aperto;
- di aprire in mio/nostro nome e per mio/nostro conto, ai soli fini dell'esecuzione del mandato:
  - \* il conto corrente di gestione sopra indicato, sul quale saranno regolate tutte le operazioni di accredito ed addebito;
  - \* il deposito di strumenti finanziari a custodia sopra indicato, regolato dalle seguenti "Norme per il deposito degli strumenti finanziari in gestione";

**dispongo/disponiamo**

- che in caso di rapporto cointestato, le disposizioni siano valide se impartite dai cointestatari alla Banca a firma:
  - congiunta       disgiunta;
- di eleggere domicilio ai fini dell'invio del rendiconto periodico di cui all'art. 11 delle "Norme per la gestione di portafogli" all'indirizzo in epigrafe o all'ultimo indirizzo successivamente comunicato per iscritto

**do/diamo atto**

- che il presente contratto per la prestazione del servizio di gestione di portafogli viene stipulato:
  - presso la sede della Banca;
  - in seguito ad offerta fuori sede da parte del promotore finanziario \_\_\_\_\_;
- che l'incarico da me/noi conferito è disciplinato, oltre che dalle condizioni generali che regolano i rapporti banca/cliente, per quanto compatibili, dalle seguenti "Norme per la gestione di portafogli" e "Norme per il deposito degli strumenti finanziari in gestione" nonché dalle condizioni previste nell'allegato "Prospetto delle caratteristiche della gestione e condizioni economiche", da considerarsi parte integrante e sostanziale del contratto.

<sup>1</sup> Opzione da utilizzare sino al 30 giugno 2008 per l'aggiornamento dei contratti in essere.

## NORME PER LA GESTIONE DI PORTAFOGLI

### Art. 1 Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto la prestazione da parte della Banca del servizio di investimento di gestione di portafogli, in nome e per conto del Cliente ovvero in nome proprio e per conto del Cliente, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Con la sottoscrizione del contratto, il Cliente conferisce alla Banca l'incarico di negoziare e sottoscrivere gli strumenti finanziari oggetto della gestione nonché di ricevere e trasmettere ordini di acquisto e di vendita su tali strumenti, secondo i termini e le condizioni di seguito indicate.

Prima della stipulazione del contratto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le informazioni per la valutazione dell'adeguatezza richieste dalla legge. Tali informazioni sono conferite secondo le modalità stabilite nel questionario predisposto dalla Banca e la Banca svolgerà il mandato di gestione conformando la propria condotta al profilo del Cliente che risulterà dalla compilazione e dalla sottoscrizione del suddetto questionario.

Il Cliente individua la linea di gestione prescelta ai fini dell'esecuzione del contratto mediante sottoscrizione dell'allegato "Prospetto delle caratteristiche e delle condizioni economiche della gestione" (di seguito il "Prospetto").

Rimane ferma la facoltà per il Cliente di richiedere in ogni momento l'attivazione di più linee di gestione ovvero di modificare la/le linea/e di gestione prescelta/e tramite sottoscrizione di un nuovo contratto di gestione o integrazione del contratto di gestione esistente ai sensi dell'articolo 7.

### Art. 2 Patrimonio in gestione

Il conferimento iniziale non può essere inferiore a quello previsto nella linea di gestione scelta dal Cliente ed indicato nel Prospetto.

Il Cliente ha facoltà, nel corso dell'esecuzione del contratto, di effettuare in ogni momento altri conferimenti, per un importo o controvalore non inferiore a quello indicato nel Prospetto.

E' fatta salva la facoltà della Banca di accettare conferimenti in misura anche inferiore a quanto indicato nel Prospetto.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, è fatto assoluto divieto al Cliente, sia per i conferimenti iniziali che per i conferimenti successivi, di consegnare a promotori finanziari di cui la Banca o il soggetto incaricato della promozione e distribuzione del servizio di gestione si avvalgono, denaro contante, assegni sia bancari sia circolari, strumenti finanziari e/o titoli al portatore ovvero strumenti finanziari nominativi non intestati o girati alla Banca. Il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente all'eventuale violazione della presente disposizione.

Il patrimonio gestito è rappresentato dal conferimento iniziale, da quelli successivi nonché dagli strumenti finanziari e dalla liquidità derivanti dalle operazioni di investimento e disinvestimento, con i relativi diritti, proventi e frutti comunque maturati. A tal fine, presso la Banca viene acceso a nome del Cliente un conto speciale per la gestione della liquidità.

Il patrimonio conferito in gestione è distinto ad ogni effetto da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. Le azioni di eventuali creditori del Cliente sono ammesse nei limiti del patrimonio di sua proprietà.

### Art. 3 Modalità di gestione

La Banca, coerentemente con le caratteristiche della linea di gestione prescelta, agisce con discrezionalità ed autonomia operativa. In particolare, la Banca può compiere qualunque operazione di investimento e disinvestimento nonché ogni altra operazione connessa o utile alla gestione degli strumenti finanziari del Cliente. La Banca è autorizzata a fare uso, in relazione alle caratteristiche della linea prescelta, della leva finanziaria nella misura massima indicata nel Prospetto.

Il Cliente prende atto che l'eventuale utilizzo della leva finanziaria per valori superiori all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, può trovarsi in una situazione di debito nei confronti della Banca.

Le percentuali di investimento in strumenti finanziari indicate nella linea di gestione prescelta possono essere superate esclusivamente in via transitoria e per cause connesse alla composizione del portafoglio (assegnazioni gratuite, fluttuazioni dei corsi, ecc.) o derivanti da opzioni di natura tecnica (conversioni, esercizio di warrant, ecc.).

Quando trasmette ad altre entità, a fini di esecuzione, ordini derivanti dalle proprie decisioni di negoziare strumenti finanziari per conto del Cliente, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, in base a quanto previsto nella propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini.

Il Cliente ha facoltà di impartire in ogni tempo istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni, ivi compresa l'esecuzione di operazioni fuori dai mercati regolamentati, purché siano compatibili con le caratteristiche della linea di gestione prescelta.

La Banca è tenuta ad attenersi alle istruzioni specifiche del Cliente, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.

Qualora il Cliente impartisca istruzioni non conformi al mandato gestorio, la Banca non vi dà esecuzione.

Resta inteso che la Banca non è tenuta ad osservare la propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini ove si limiti ad eseguire istruzioni specifiche trasmesse dal Cliente.

Quando tratta ordini per conto del Cliente, la Banca applica misure che assicurano una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti ed ai suoi interessi di negoziazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, la Banca opera in modo che gli ordini siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati; tratta gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza, in funzione della data ed ora di ricezione, a meno che ciò non sia reso possibile dalle condizioni di mercato o dallo stesso interesse dei clienti ed informa il Cliente su eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione dell'ordine; adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti in denaro e gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, ricevuti a regolamento dell'ordine, siano prontamente e correttamente trasferiti sul suo conto. La Banca, inoltre, fa un uso corretto delle informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione, adottando tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso di tali informazioni da parte dei suoi soggetti rilevanti.

La Banca adotta ed applica una strategia di assegnazione degli ordini che minimizza il rischio che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati. Quando procede all'aggregazione tra ordini dei clienti, la Banca garantisce a tutti i clienti coinvolti l'assegnazione del medesimo prezzo di esecuzione e ripartisce sui diversi ordini dei clienti, in caso di esecuzione parziale, il nominale negoziato in base ad un criterio di proporzionalità che tiene conto delle quantità presenti nell'ordine originario. La Banca non procede all'aggregazione in caso di istruzioni specifiche impartite dal Cliente.

### Art. 4 Modalità attraverso cui il Cliente può impartire ordini ed istruzioni

Il Cliente di norma impartisce alla Banca direttamente agli sportelli, ovvero per tramite del promotore finanziario, ordini in forma cartacea relativi all'esecuzione di singole operazioni, ovvero istruzioni vincolanti per la Banca in ordine alle operazioni da compiere nell'ambito degli strumenti ammessi alla singola linea di gestione attivata, nel rispetto delle caratteristiche indicate nel Prospetto prescelto, delle relative condizioni economiche e con i limiti ivi meglio precisati.

In ogni caso il Cliente impartisce le disposizioni/ordini/istruzioni vincolanti di cui al comma precedente nei limiti del 10% del patrimonio complessivamente investito.

La Banca può consentire a singoli clienti, in via alternativa, di impartire le disposizioni di cui ai commi precedenti anche tramite mezzi di comunicazione a distanza, come canali elettronici o telefonici. Delle disposizioni impartite telefonicamente fa piena prova la relativa registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente effettuata dalla Banca. Degli ordini impartiti elettronicamente viene mantenuta evidenza dalla Banca. La Banca, tuttavia, in presenza di un giustificato motivo o per ragioni di sicurezza, si riserva fin d'ora il diritto di rifiutare l'esecuzione di un ordine impartito telefonicamente dal Cliente e di revocare in ogni tempo la facoltà di impartire disposizioni per telefono. Il Cliente prende inoltre atto che resta esclusa ogni responsabilità della Banca in caso di interruzione o sospensione dei canali di comunicazione elettronici o telefonici per malfunzionamenti delle apparecchiature e/o degli strumenti di collegamento e/o di rete (per esempio del servizio telefonico, postale o di erogazione dell'energia elettrica), ovvero in caso di serrate o scioperi, anche del personale della Banca o di società di cui la stessa si avvale, ovunque verificatisi e comunque per qualsiasi altra causa non imputabile alla Banca.

#### **Art. 5 Delega di gestione**

La Banca può conferire a terzi autorizzati deleghe gestionali inerenti la linea di investimento prescelta, ferma restando la piena responsabilità della Banca per le operazioni compiute dall'intermediario delegato.

Qualora intenda avvalersi di tale facoltà, la Banca procede alla delega nelle forme e nei limiti concordati con il Cliente nelle DISPOSIZIONI PARTICOLARI riportate nel frontespizio del presente contratto ovvero – successivamente – mediante separato accordo scritto tra le parti.

#### **Art. 6 Rischi connessi alle operazioni di gestione**

Il Cliente prende atto che l'attività di gestione non dà alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione, e ciò in particolare modo nei casi in cui la leva finanziaria sia superiore all'unità.

La Banca è tenuta ad informare il Cliente di eventuali perdite che superino la soglia pattuita dalle Parti nelle DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

Tale comunicazione è effettuata per iscritto non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.

Il cliente prende atto che ai fini del monitoraggio di detta soglia la Banca opera sulla base della valorizzazione giornaliera dei portafogli in relazione agli ultimi prezzi e cambi di mercato noti. La soglia, pertanto, si intende superata nel giorno in cui le risultanze delle elaborazioni di valorizzazione del portafoglio evidenziano tale superamento.

#### **Art. 7 Variazioni della linea di gestione**

Il Cliente può in ogni tempo chiedere, con la sottoscrizione di un atto integrativo del presente contratto, di variare la linea di gestione scegliendone un'altra tra quelle offerte dalla Banca ed adeguate al suo profilo.

#### **Art. 8 Tipi di strumenti e di operazioni**

Compatibilmente con la linea di gestione prescelta, la Banca può inserire nel portafoglio del Cliente strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, derivati, strumenti illiquidi o altamente volatili.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione, qualora ciò sia previsto.

Il Cliente prende atto che la Banca deve versare per suo conto i margini di garanzia previsti dalla normativa. Sempre compatibilmente con la linea di gestione prescelta, la Banca può procedere a vendite allo scoperto, acquisiti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.

#### **Art. 9 Conflitto di interessi**

Il Cliente è informato della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca. Nelle ipotesi di operazioni in conflitto di interesse, la Banca adotta tutte le misure ragionevoli per identificarli e gestirli, in modo da evitare che gli stessi incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere al Cliente sia evitato, la Banca, prima di agire per suo conto, lo informa per iscritto della natura e delle fonti del conflitto, anche alla luce del contesto in cui la situazione conflittuale si manifesta.

In particolare, i conflitti che possono insorgere tra la Banca e la propria clientela nella prestazione del servizio di gestione di portafogli sono indicati nel Prospetto relativo a ciascuna linea di gestione.

#### **Art. 10 Esecuzione dell'incarico ed oneri collegati**

L'esecuzione dell'incarico inizia non appena il contratto è concluso e gli strumenti finanziari e/o la liquidità sono nella disponibilità della Banca.

Nell'esecuzione dell'incarico la Banca è tenuta ed è espressamente autorizzata dal Cliente:

- a depositare presso di sé gli strumenti finanziari in gestione, con facoltà di sub-depositarli presso altre banche e/o organismi, italiani ed esteri, che ne consentano la custodia e l'amministrazione accentrata, oppure a tenere presso di sé e/o altri intermediari le registrazioni relative a strumenti finanziari dematerializzati;

- a versare ogni importo liquido facente parte del patrimonio sul conto corrente di gestione acceso presso la Banca.

La Banca, nell'esecuzione dell'incarico, è autorizzata in via generale, ai termini dell'art. 1717 cod. civ., a sostituire a sé, per il compimento degli atti relativi ai titoli sub-depositati, i soggetti sub-depositari o loro corrispondenti ovvero, per l'esecuzione di ordini su mercati esteri, propri corrispondenti.

#### **Art. 11 Rendiconto**

Entro 20 giorni lavorativi dalla fine di ogni semestre solare, la Banca invia al Cliente il rendiconto periodico, che è riferito all'ultimo giorno lavorativo del periodo e contiene il prospetto riassuntivo; l'estratto conto dei movimenti in euro e degli strumenti finanziari; il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio di pertinenza del Cliente alla fine del periodo di riferimento e l'estratto conto dei finanziamenti concessi, nonché tutte le informazioni richieste dalla legge.

Il Cliente al dettaglio ha diritto di presentare richiesta per ottenere il rendiconto periodico ogni 3 mesi indicandolo nelle DISPOSIZIONI PARTICOLARI nel frontespizio del contratto ovvero – successivamente – mediante comunicazione inoltrata alla Banca a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nei casi in cui il Cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, il rendiconto periodico è fornito almeno ogni 12 mesi; in tal caso la Banca fornisce prontamente al Cliente, all'atto di esecuzione di un'operazione, le informazioni essenziali su supporto duraturo; se si tratta di cliente al dettaglio, la Banca gli invia una comunicazione di conferma dell'operazione al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma.

Quando il contratto autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito al Cliente al dettaglio almeno una volta al mese.

Nel rendiconto viene evidenziato il rendimento di gestione, al lordo e al netto di commissioni ed effetti fiscali, con riferimento al periodo rapportato all'andamento del parametro oggettivo di riferimento indicato nella linea di gestione prescelta e costruito facendo riferimento ad indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo. Il rendiconto è validamente effettuato mediante invio di lettera semplice ai sensi dell'art. 19 e, relativamente ai rapporti contestati, ai sensi dell'art. 17.

Il rendiconto si intende tacitamente approvato dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che deve essere trasmesso alla Banca entro 60 giorni dalla data di invio del rendiconto stesso.

In ogni caso, gli eventuali rilievi in merito alle operazioni effettuate dalla Banca devono essere fatti per iscritto, quando il Cliente ha notizia della loro esecuzione, e comunque non appena possibile.

#### **Art. 12 Criteri di valutazione degli strumenti finanziari**

La valorizzazione del portafoglio è effettuata con riferimento alla data di effettiva disponibilità degli strumenti finanziari e della liquidità.

La Banca intesta a nome del Cliente gli strumenti finanziari acquistati o sottoscritti per conto dello stesso. Qualora gli strumenti finanziari siano rappresentati da titoli nominativi in gestione, la Banca è autorizzata a girarli in nome e per conto del Cliente. In caso di cointestazione del rapporto, ed in mancanza di specifiche istruzioni, i titoli nominativi vengono imputati alla sottorubrica contabile intestata al primo cointestatario.

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata giornalmente secondo i seguenti criteri:

a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o in mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle Autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede, il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati;

b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti la situazione dell'emittente e quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. o.t.c.), la valutazione è effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. mark to market);

c) per i titoli trattati al "corso secco", il prezzo è espresso al corso secco con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;

d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;

e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente articolo e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore fra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento della Banca. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;

f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;

g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto.

Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.

#### **Art. 13 Remunerazioni ed incentivi**

Il Cliente è tenuto a corrispondere le commissioni di gestione, nella misura e con le cadenze indicate nel Prospetto allegato, nonché le altre commissioni e spese ivi indicate, gli eventuali oneri fiscali, le altre spese sostenute per la prestazione del servizio, comprese quelle postali o telefoniche. La commissione di gestione è differenziata in base alla linea prescelta dal Cliente, è corrisposta posticipatamente su base trimestrale ed è calcolata in relazione al patrimonio medio di ciascun trimestre.

In relazione alle linee di gestione che prevedono l'investimento del portafoglio in parti di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio), la Banca può percepire oltre alle commissioni corrisposte direttamente dal Cliente, ulteriori commissioni retrocesse dalle società di gestione degli OICR in cui è investito il portafoglio del Cliente. Se retrocesse, tali commissioni vengono integralmente riaccreditate in via posticipata al Cliente con cadenza trimestrale.

La Banca inoltre riconosce al/i soggetto/i incaricato/i della promozione e distribuzione del servizio di gestione una percentuale delle commissioni di gestione addebitate al Cliente, in considerazione dell'attività da questo/i prestata a favore del Cliente.

#### **Art. 14 Conclusione del contratto**

Il presente contratto è concluso nel momento in cui il Cliente ha conoscenza dell'accettazione della Banca. Da tale momento, esso costituisce l'unico accordo delle Parti per la prestazione del servizio di gestione di portafogli e prevale – senza efficacia novativa delle obbligazioni eventualmente già in essere tra le Parti - su qualsiasi altro accordo, contratto o negozio, scritto o verbale, che le Parti abbiano stipulato in relazione alla materia qui disciplinata.

Ai sensi dell'art. 30, 6° comma del Testo Unico della Finanza, se il contratto è offerto fuori sede, la sua efficacia è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro tale termine il Cliente può comunicare alla Banca, al soggetto incaricato della promozione e distribuzione del servizio di gestione o al promotore finanziario il proprio recesso a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'eventuale recesso comunicato con le modalità sopra indicate non comporta a carico del Cliente spese, corrispettivi od oneri di alcun genere e determina la restituzione di quanto eventualmente da lui conferito alla Banca.

#### **Art. 15 Durata del contratto. Recesso e altre cause di estinzione del rapporto**

Il presente contratto è stipulato a tempo indeterminato.

Il Cliente può recedervi in qualunque momento dandone comunicazione scritta alla Banca, o all'eventuale soggetto incaricato della promozione e distribuzione del servizio di gestione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo indicato in epigrafe; il recesso ha efficacia dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione.

La Banca può esercitare analoga facoltà in ogni momento e con effetto immediato qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; se recede senza giustificato motivo, la Banca ne dà notizia al Cliente con preavviso di almeno dieci giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di recesso dal contratto o di qualsiasi altra causa di estinzione del rapporto (ivi compreso il recesso del Cliente mandante), la Banca, salva la conclusione delle eventuali operazioni in corso, provvederà a vendere tutti gli strumenti finanziari in quel momento oggetto della gestione ed a mettere a disposizione del Cliente (o dei suoi eredi congiuntamente), sul conto corrente di gestione ed entro il termine di 15 giorni lavorativi, il relativo controvalore in denaro.

Resta inteso che la Banca, qualora il Cliente non abbia previamente soddisfatto i diritti maturati dalla stessa per commissioni, spese ed oneri sostenuti, ha diritto di ritenere e compensare quanto di sua spettanza addebitando direttamente il conto corrente di gestione. Parimenti, le disponibilità liquide esistenti alla data di estinzione dell'incarico sul conto corrente di gestione saranno messe a disposizione del Cliente (o dei suoi eredi congiuntamente), secondo le disposizioni dallo stesso eventualmente impartite e previo soddisfacimento della Banca di tutti i diritti vantati dalla stessa per commissioni maturate, spese e oneri sostenuti. L'invio di assegni al Cliente (o ai suoi eredi congiuntamente) dovrà da questi essere richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e rischio.

La Banca invia al Cliente un rendiconto di fine rapporto redatto ai sensi dell'art. 11.

Il Cliente può disporre - con preavviso scritto di almeno tre giorni alla Banca o all'eventuale soggetto incaricato della promozione e distribuzione del servizio di gestione - il trasferimento o il ritiro, in tutto o in parte, degli strumenti finanziari oggetto della gestione.

Se il patrimonio, per effetto dei prelievi o per altro motivo, risulta, alla data del rendiconto periodico di cui all'art. 11, inferiore al conferimento iniziale minimo e non viene ricostituito entro i tre giorni successivi, la Banca può recedere dal contratto.

Il recesso, la restituzione e il trasferimento del patrimonio non comportano alcuna penalità per il Cliente, che deve rimborsare alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni.

#### **Art. 16 Modifica unilaterale delle condizioni di contratto**

Il presente contratto può essere modificato in ogni momento con il consenso scritto delle parti.

Nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005, qualora la Banca intenda modificare l'entità delle condizioni economiche convenute, deve darne comunicazione scritta al cliente all'ultimo indirizzo da questi comunicato alla banca, senza preavviso se vi sia un giustificato motivo e con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni in caso contrario. Nel caso in cui non accetti tale modifica, il cliente ha comunque facoltà di recedere dal rapporto, con l'applicazione delle condizioni economiche precedentemente praticate, se più favorevoli per il cliente. Resta salvo il diritto di recesso della Banca.

Nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005, la Banca ha inoltre facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo in qualsiasi momento, le norme che regolano il presente contratto, previa comunicazione scritta al cliente all'ultimo indirizzo da questi comunicato alla banca con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni da parte del cliente, le modifiche si intendono da questi accettate, restando tuttavia salvo il suo diritto di recesso. Nel caso in cui il cliente rifiuti la variazione, la Banca può esercitare il suo diritto di recesso.

Nel caso in cui il cliente non sia un "consumatore" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 206/2005,, la Banca si riserva la facoltà di proporre in ogni momento modifiche e/o integrazioni alle norme del presente contratto. Le relative proposte saranno validamente fatte dalla banca mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dal cliente. L'applicazione delle nuove norme contrattuali avverrà, par tacita accettazione del cliente, decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, salvo il diniego scritto ovvero l'esercizio del recesso da parte del cliente entro il suddetto termine. Nel caso in cui il cliente rifiuti la variazione, la Banca può esercitare il suo diritto di recesso.

Le modifiche al presente contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite.

Per le modifiche delle condizioni economiche e contrattuali relative al servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli trova applicazione l'art. 118 del d.lgs. 385/1993."

#### **Art. 16 bis**

Tutti i termini previsti nel presente contratto e nei "*Prospetti delle caratteristiche della gestione e condizioni economiche*" di volta in volta attivati, si computano tenendo conto dei soli giorni feriali lavorativi, escluso il sabato.

#### **Art. 17 Cointestazione del rapporto**

Quando il rapporto è intestato a più persone, le disposizioni alla Banca sono impartite, salva diversa pattuizione, da ciascun cointestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.

I cointestatari possono disporre diversamente, all'atto della sottoscrizione del contratto, scegliendo l'opzione "firma congiunta" ovvero - successivamente - mediante comunicazione alla Banca a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La modifica o la revoca della modalità deve avvenire con il consenso scritto di tutti i cointestatari.

L'estinzione del rapporto e la comunicazione di recesso di cui all'articolo 15 si intende validamente effettuata ove inoltrata anche da uno solo dei cointestatari, che ha l'onere di darne comunicazione agli altri.

La Banca deve invece pretendere il concorso di tutti i cointestatari qualora da uno di essi le sia stata comunicata per iscritto opposizione o revoca della facoltà di disporre disgiuntamente; tale comunicazione diviene opponibile alla Banca trascorsi due giorni lavorativi dal suo ricevimento.

Le comunicazioni, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuate dalla Banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari, secondo quanto previsto dall'art. 19, con efficacia nei confronti di tutti.

I cointestatari rispondono in solido per tutte le obbligazioni verso la Banca, anche dipendenti da atto o fatto di uno solo di loro.

La Banca valuta l'adeguatezza del mandato gestorio e delle singole operazioni sulla base degli elementi informativi complessivamente posseduti dai contestatari, come da questi dichiarati nella compilazione del questionario ai sensi dell'art. 1 del contratto.

Nel caso di morte o sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari, salva diversa disposizione impartita per iscritto congiuntamente da tutti gli eredi ed i cointestatari, il mandato di gestione si estingue anche con riferimento agli altri cointestatari, e si applicano le disposizioni dell'art. 15 in tema di estinzione del rapporto.

#### **Art. 18 Poteri di rappresentanza**

Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei rapporti con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure la stessa sia stata presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto e non sia trascorso il termine pattuito; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al secondo comma. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone.

Nel caso di ordini e istruzioni conferiti da un terzo appositamente autorizzato ad operare in nome e per conto del cliente, la Banca valuta l'adeguatezza con riferimento alle informazioni rese dal cliente intestatario del rapporto ai sensi dell'art. 1.

**Art. 19 Invio di comunicazioni**

L'invio della corrispondenza, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca al Cliente sono effettuati con pieno effetto all'indirizzo dichiarato nel contratto ovvero all'ultimo indirizzo da questi successivamente comunicato per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 11 del contratto, la Banca invia il rendiconto periodico all'indirizzo dichiarato o al domicilio eletto nel contratto ovvero all'ultimo indirizzo o domicilio da questi successivamente comunicati per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

**Art. 20 Procedure alternative per la composizione delle controversie**

Per la risoluzione di controversie derivanti dal servizio di gestione, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca e, in caso di mancato accoglimento del reclamo entro i termini di legge, all'Ombudsman-Giurì bancario.

Le modalità e i termini di funzionamento delle procedure sono illustrate nel "Regolamento dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman-Giurì bancario" disponibile presso i locali aperti al pubblico della Banca. Il cliente può anche chiedere alla Banca di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi creati ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 5/2003 e successive modifiche.

**Art. 21 Legge regolatrice e foro competente**

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

Per ogni eventuale controversia è competente il foro nella cui giurisdizione si trova la sede della Banca. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi del D.Lgs. 26/2005 ("Codice del consumo") si applicano le disposizioni di legge.

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA GESTIONE**

**Art. 5 Delega di gestione**

Al momento della sottoscrizione del contratto la Banca

non effettua delega di gestione.

effettua delega di gestione nei confronti di \_\_\_\_\_

**Art. 6 Rischi connessi alle operazioni di gestione**

Le Parti fissano la soglia oltre la quale la Banca deve comunicare al Cliente le perdite della gestione in una percentuale pari al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero se successiva, a quella di inizio del rapporto, aumentato o diminuito degli eventuali conferimenti o prelievi effettuati dal Cliente.

**Art. 11 Rendiconto**

Il Cliente dichiara di:

avvalersi

non avvalersi

della facoltà di chiedere il rendiconto periodico ogni 3 (tre) mesi.

**NORME PER IL DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IN GESTIONE**

**Art. 1 Oggetto del contratto**

La Banca svolge il servizio di deposito di strumenti finanziari in relazione alla gestione del portafoglio del Cliente alle seguenti condizioni.

**Art. 2 Strumenti finanziari oggetto del deposito**

Oggetto del deposito possono essere sia strumenti finanziari cartacei sia strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e relativa normativa di attuazione.

Nel caso di deposito di strumenti finanziari cartacei, il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile del prodotto finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna del prodotto medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e gli effetti di cui alla normativa sopra richiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea.

**Art. 3 Svolgimento del servizio**

La Banca custodisce gli strumenti finanziari cartacei e mantiene la registrazione contabile di quelli dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente e il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti agli strumenti stessi, senza tuttavia assumere alcuna iniziativa di carattere processuale se non con il preventivo assenso del Cliente rilasciato per iscritto.

Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.

**Art. 4 Spese e oneri fiscali**

Il Cliente è tenuto a corrispondere i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicate nel presente contratto e nel Prospetto allegato. Sono inoltre a carico del Cliente gli eventuali oneri fiscali, le spese che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sugli strumenti finanziari (anche se non ripetibili nei confronti di chi li ha promossi) e le spese relative ad attività compiute dalla Banca in ottemperanza a richieste formulate da Autorità giudiziarie o tributarie riguardanti il presente rapporto.

La Banca è autorizzata irrevocabilmente ad addebitare quanto ad essa dovuto in relazione all'esecuzione del presente contratto sul conto corrente di gestione indicato in epigrafe, le cui condizioni economiche sono indicate nel Prospetto allegato.

**Art. 5 Inadempimento del Cliente**

Se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti ai sensi degli articoli 2756, commi 2 e 3, 2761, commi 3 e 4 c. c., realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla banca stessa.

Prima di realizzare i titoli, la banca avverte il cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 15 giorni.

La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente.

Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

**Art. 6 Modalità per il ritiro degli strumenti finanziari cartacei**

Per il ritiro parziale o totale degli strumenti finanziari cartacei, il Cliente deve preavvisare la Banca con anticipo di almeno tre giorni. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato.

È peraltro in facoltà della Banca restituire gli strumenti in deposito anche senza preavviso.

In caso di ritiro di titoli subdepositati, la Banca provvede alla restituzione entro tre giorni lavorativi dalla consegna da parte del subdepositario. All'atto del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca apposita dichiarazione.

#### **Art. 7 Comunicazioni periodiche**

Insieme al rendiconto periodico della gestione, la Banca invia al Cliente una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dall'invio senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intende senz'altro riconosciuta esatta ed approvata.

#### **Art. 8 Modalità di custodia e trasferimento degli strumenti finanziari cartacei**

La Banca ha facoltà di custodire gli strumenti finanziari cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso anche senza darne immediato avviso al Cliente.

Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, la Banca agisce a rischio del Cliente.

#### **Art. 9 Sub-deposito degli strumenti finanziari dematerializzati**

Il Cliente autorizza la Banca a sub-depositare, anche per il tramite di altro soggetto, gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati, da individuarsi caso per caso a seconda delle caratteristiche proprie dei singoli strumenti finanziari depositati.

Il Cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, gli strumenti finanziari sono detenuti dal soggetto abilitato sopra indicato in un conto omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti.

La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente conciliate con le risultanze degli estratti conto dal sub-depositario indicato. La Banca comunica il nominativo del sub-depositario e si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica del sub-depositario mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al Cliente.

In relazione agli strumenti finanziari sub-depositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie tramite i sub-depositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito centralizzato.

Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

#### **Art. 10 Sub-deposito degli strumenti finanziari cartacei**

Il Cliente autorizza la Banca a sub-depositare, anche per il tramite di altro soggetto, gli strumenti finanziari cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.

In relazione agli strumenti finanziari sub-depositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie tramite i sub-depositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato.

Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

#### **Art. 11 Garanzie relative alle operazioni richieste**

Qualora le operazioni richieste necessitino della costituzione o ricostituzione della provvista o garanzia ovvero del versamento dei margini di garanzia, le relative modalità sono disciplinate per iscritto all'atto della richiesta delle singole operazioni.

#### **Art. 12 Rinvio a disposizioni ulteriori**

Al contratto di deposito relativo al servizio di gestione del portafoglio del Cliente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nelle "Norme per la gestione di portafogli" relative a: Modalità attraverso cui il Cliente può impartire ordini ed istruzioni (art. 4); Conclusione del contratto (art. 14); Durata del contratto e recesso (art. 15); Modifica unilaterale delle condizioni di contratto (art. 16); Cointestazione del rapporto (art. 17); Poteri di rappresentanza (art. 18); Invio di comunicazioni (art. 19); Procedure alternative per la composizione delle controversie (art. 20); Legge regolatrice e foro competente (art. 21).

#### **ULTERIORI DISPOSIZIONI PARTICOLARI/NORME SULLA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI**

##### **Art. 1 – Contenuto del servizio**

Il servizio consiste nel fornire al cliente raccomandazioni personalizzate, dietro sua richiesta o ad iniziativa della banca, riguardo ad una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario, quali:

- a) comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento;
- b) esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.

La prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98 viene effettuata per iscritto e nei confronti di tutte le categorie di clienti, escluse le controparti qualificate.

Per la corretta prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza attenendosi alle prescrizioni di cui agli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob 16190/07. A tal fine la Banca acquisisce dal cliente le informazioni necessarie in merito alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio, alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, individuate nell'art. 39 del Regolamento Consob 16190/07. Qualora non ottenga tali informazioni, la Banca si astiene dal prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti.

Il servizio di consulenza è predisposto e prestato avendo riguardo sia alle caratteristiche del cliente e delle richieste dallo stesso avanzate, sia a quelle dell'operazione e dello strumento finanziario consigliato. La Banca è libera di svolgere o meno il servizio di consulenza richiesto, motivando in caso di diniego la sua decisione.

##### **Art. 2 Responsabilità del cliente e prese d'atto in merito alle informazioni rese per la valutazione di adeguatezza.**

Il cliente si assume la responsabilità delle informazioni rese per la valutazione di adeguatezza, che garantisce essere veritiere, esatte, complete ed aggiornate.

Il cliente si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca ogni informazione che possa generare una variazione del livello di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento.

In caso di cointestazione del rapporto e/o degli strumenti o prodotti finanziari, i soggetti intestatari si impegnano a fornire alla Banca informazioni condivise e concordate per la valutazione di adeguatezza. Il livello di conoscenze ed esperienze, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento risultanti dalle informazioni da loro fornite congiuntamente si riferiscono ad un unico soggetto unitario operante in strumenti e prodotti finanziari ed i soggetti intestatari prendendo atto che tale profilo finanziario differisce o potrebbe differire in

modo sensibile rispetto al proprio singolo profilo. I soggetti cointestatari si impegnano a comunicare alla Banca ogni decisione condivisa e concordata di cambiamento del profilo finanziario comunicato alla Banca ed ogni informazione che possa generare una variazione del livello di conoscenza ed esperienze, della situazione finanziaria, degli obiettivi di investimento rilevati. In caso di variazione delle informazioni fornite per la valutazione di adeguatezza, il cliente prende atto che gli strumenti o i prodotti finanziari in suo possesso potrebbero risultare non adeguati in quanto incompatibili con le nuove informazioni rese."

**Art. 3 Valutazione di adeguatezza in presenza di delega ad operare**

La Banca effettua la valutazione di adeguatezza sempre con riferimento alle informazioni fornite dal soggetto intestatario del deposito o degli strumenti o dei prodotti finanziari.

Il soggetto delegato ad operare in strumenti e prodotti finanziari in nome e per conto dell'intestatario, contestualmente al conferimento della procura, prende atto delle informazioni fornite alla Banca dal delegante per la valutazione di adeguatezza, impegnandosi a tenerne conto nell'esecuzione del mandato conferito.

**Art. 4 Operazioni non adeguate**

Nel caso in cui il servizio di consulenza/gestione patrimoniale venga fornito su richiesta del cliente, qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non adeguatezza, avverte per iscritto il cliente, precisando le ragioni di tale valutazione.

Nel caso di cui al comma 1 la Banca si astiene dal dar corso all'operazione, rimandando all'eventuale e diversa determinazione che il cliente intenda assumere in relazione all'operazione medesima.

Il giudizio di non adeguatezza non impedisce al cliente di effettuare l'operazione. In tal caso la Banca, sulla base delle informazioni in suo possesso, valuta l'appropriatezza dell'operazione richiesta, come previsto all'art. 3 quater commi 1 e 2 del presente contratto.

**Art. 5 Raccomandazioni personalizzate**

Si considerano personalizzate le raccomandazioni formulate come adatte per il cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo; non sono tali quelle diffuse al pubblico mediante canali di distribuzione.

Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il cliente, rimanendo di sua esclusiva competenza ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.

Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare il servizio nel rispetto delle procedure e degli strumenti di cui si è dotata.

**Art. 6 Servizio di consulenza complessiva di livello base**

La Banca presta il servizio di consulenza complessiva di livello base di propria iniziativa o su richiesta del cliente, presso i propri sportelli alle condizioni previste nell'Allegato B, Sezione II "Informazioni sui costi ed oneri connessi alla prestazione del servizio di gestione" dell'Informativa pre contrattuale che si intende qui richiamata.

Il servizio di consulenza è prestato in connessione con il servizio di gestione disciplinato nel presente contratto.

Le raccomandazioni riguardano esclusivamente operazioni aventi per oggetto gli strumenti finanziari illustrati nel "Prospetto delle caratteristiche della gestione e condizioni economiche" di volta in volta sottoscritto in allegato, quale parte integrante del presente contratto

**Art. 7 Servizio di consulenza di livello avanzato**

La Banca si riserva, a proprio insindacabile giudizio, e previa richiesta del cliente, di prestare il servizio di consulenza di livello avanzato. Le modalità e gli ambiti di prestazione del servizio sono formalizzati in un apposito contratto.

_____ / _____ / _____	(sottoscrittore / primo cointestatario)	_____
	(secondo cointestatario)	_____
	(terzo cointestatario)	_____
	(quarto cointestatario)	_____
	(timbro e firma del legale rappresentante)	_____

Nel dichiarare che un esemplare del presente CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI e dell'allegato "Prospetto delle caratteristiche della gestione e condizioni economiche" mi/ci sono stati consegnati, approvo/approviamo specificamente ai sensi dell'art. 1341, comma 2 cod. civ. nonché degli art. 21, comma 2 e art. 85 comma 2 D. Lgs. 58/98, le seguenti clausole:

**NORME PER LA GESTIONE DI PORTAFOGLI:**

Art. 2 (Patrimonio in gestione: ipotesi di compensazione); Art. 3 (Modalità di gestione: operazione non adeguata disposta dal Cliente); Art. 9 (Conflitto di interessi); Art. 11 (Approvazione tacita del rendiconto); Art. 15 (Durata del contratto; recesso e altre cause di estinzione del rapporto); Art. 16 (Modifica unilaterale delle condizioni di contratto); Art. 17 (Cointestazione del rapporto); Art. 18 (Revoca, modifica, rinuncia e cessazione delle facoltà di rappresentanza); Art. 21 (Legge regolatrice e foro competente);

**NORME PER IL DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IN GESTIONE**

Art. 5 (Inadempimento del cliente); Art. 7 (Approvazione tacita della documentazione delle operazioni eseguite); Art. 9 e 10 (Subdeposito); art. 12 (Rivio a disposizioni ulteriori) con particolare riferimento ai seguenti articoli: Art. 15 (Durata del contratto; recesso e altre cause di estinzione del rapporto); Art. 16 (Modifica unilaterale delle condizioni di contratto); Art. 17 (Cointestazione del rapporto); Art. 18 (Revoca, modifica, rinuncia e cessazione delle facoltà di rappresentanza); Art. 21 (Legge regolatrice e foro competente).

**ULTERIORI DISPOSIZIONI PARTICOLARI/NORME SULLA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI**

Art. 2 (Responsabilità del cliente e presa d'atto in merito alle informazioni fornite); Art. 4 (Operazioni non adeguate); Art. 5 (La consulenza non garantisce l'esito delle operazioni raccomandate)

_____, ____/____/____ (sottoscrittore / primo cointestatario) _____	FIRME CLIENTI
_____ (secondo cointestatario) _____	
_____ (terzo cointestatario) _____	
_____ (quarto cointestatario) _____	
_____ (timbro e firma del legale rappresentante) _____	

In base alle informazioni ricevute, come meglio dettagliate in premessa, dichiaro/dichiariamo inoltre di prestare il consenso alla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini della Banca nonché all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un Sistema Multilaterale di Negoziazione.

_____, ____/____/____ (sottoscrittore / primo cointestatario) _____	FIRME CLIENTI
_____ (secondo cointestatario) _____	
_____ (terzo cointestatario) _____	
_____ (quarto cointestatario) _____	
_____ (timbro e firma del legale rappresentante) _____	

Il sottoscritto Promotore Finanziario (PF) \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ che opera per conto della Banca di Manzano (UD) Soc.Coop., con sede in Manzano (UD) via Roma, n.7, anche ai fini della valutazione del/i richiedente/i per gli obblighi anticiclaggio di cui alla legge 5 luglio 1991, n°197 e al D.Lgs. 21.1.2007 n°231, dichiara che:

<b>Ha conosciuto:</b>	l'intestatario <input type="checkbox"/> in occasione dell'apertura del conto il 1° cointestatario <input type="checkbox"/> in occasione dell'apertura del conto il 2° cointestatario <input type="checkbox"/> in occasione dell'apertura del conto il 3° cointestatario <input type="checkbox"/> in occasione dell'apertura del conto il 4° cointestatario <input type="checkbox"/> in occasione dell'apertura del conto	<input type="checkbox"/> nei 6 mesi precedenti <input type="checkbox"/> nei 6 mesi precedenti <input type="checkbox"/> nei 6 mesi precedenti <input type="checkbox"/> nei 6 mesi precedenti <input type="checkbox"/> nei 6 mesi precedenti	<input type="checkbox"/> da oltre 6 mesi <input type="checkbox"/> da oltre 6 mesi <input type="checkbox"/> da oltre 6 mesi <input type="checkbox"/> da oltre 6 mesi <input type="checkbox"/> da oltre 6 mesi
-----------------------	--	--	--

La richiesta di apertura rapporti proviene da:

richiesta spontanea     
  tramite referenza     
  sviluppo diretto

Timbro e firma del PF \_\_\_\_\_

Dichiaro di aver identificato i firmatari del presente contratto e che la sottoscrizione è avvenuta in mia presenza.

Timbro e firma del PF o dell'operatore della Filiale \_\_\_\_\_

Matricola operatore filiale/cod. PF \_\_\_\_\_

**Per accettazione dell'incarico:**

\_\_\_\_\_

Banca di Credito Cooperativo di Manzano (UD) Soc. Coop, con sede in Manzano (UD), via Roma n. 7, in persona del Sig. \_\_\_\_\_ Timbro e firma \_\_\_\_\_

**SEZ. 7  
SINTESI DELLA STRATEGIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

**PREMESSA**

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID), la Banca è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una strategia aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

L'obiettivo del presente documento è quello di descrivere in forma sintetica la strategia seguita dalla Banca per la gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

### Tipologie di conflitti di interesse

- La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti.
- Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono:
- Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo. In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento. In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente.
- Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti. In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.
- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.
- 
- 

---

### Gestione dei conflitti di interesse

- Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:
- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti). A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).
- La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.

---

### Informativa sui conflitti di interesse

- Nel presente Documento informativo di sintesi relativo alla politica di gestione dei conflitti di interesse viene altresì fornita una tantum l'informativa (disclosure) sulle fattispecie di conflitti di interessi per le quali le misure adottate dalla Banca possono non risultare completamente efficaci nell'eliminare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti:
- Operazioni relative a tutti i servizi di investimento prestati, anche congiuntamente tra loro, dalla Banca e aventi ad oggetto strumenti e prodotti finanziari (attualmente obbligazioni e certificati di deposito) emessi dalla Banca. In relazione a tali fattispecie si dà atto dell'esistenza di istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori, tali da garantire la tutela del cliente e non pregiudicarne gli interessi nella scelta del servizio di investimento.
- Operazioni relative al servizio di negoziazione per conto proprio aventi ad oggetto obbligazioni emesse dalla Banca. In relazione a tale fattispecie si dà atto che nella Policy contenente la "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari" la Banca illustra le modalità di prezzatura delle obbligazioni di propria emissione.
- Operazioni relative a tutti i servizi di investimento prestati dalla Banca e aventi ad oggetto strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca per i quali la Banca stessa svolge la funzione di agente per il calcolo.
- Esecuzione di operazioni di pronti contro termine richieste dalla clientela mediante negoziazione in conto proprio.
- Collocamento senza assunzione a fermo, né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti e/o prodotti finanziari, bancari e assicurativi di un emittente con il quale la Banca intrattiene rapporti di fornitura, partecipazione o altri rapporti di affari, quali ad esempio, seppur non in via esclusiva, emittenti del Sistema del Credito Cooperativo.
- Prestazione contemporanea dei servizi di negoziazione per conto proprio e/o collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e/o sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente. In relazione a tali fattispecie si dà atto dell'esistenza di istruzioni operative volte a disciplinare il comportamento degli operatori, tali da garantire la tutela del cliente e non pregiudicarne gli interessi nella scelta del servizio di investimento.
- Operazioni eseguite nell'ambito del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
- Prestazione del servizio di consulenza (che si sostanzia nel rilascio di raccomandazioni personalizzate) congiuntamente a uno o più altri servizi di investimento prestati dalla Banca. In relazione a tale fattispecie si dà atto che è stato istituito un processo interno di acquisizione e valutazione delle informazioni sull'investitore per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite, rese secondo le necessità di trasparenza e tutela del cliente.
- Prestazione del servizio di gestione di portafogli individuali mediante utilizzo di strumenti finanziari emessi dalla Banca, ovvero emessi o strutturati da società con le quali si hanno rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti di affari, ivi compresi i rapporti di consulenza.
- Assegnazione alla rete distributiva di obiettivi di budget e/o sistemi incentivanti e/o programmi di bonus. Si dà atto che tali iniziative vengono preventivamente sottoposte alle valutazioni di ammissibilità previste dalla specifica disciplina sugli incentivi (inducements).
- Nel caso in cui le misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto dei clienti, integrerà

eventualmente la disclosure resa nel presente documento con una informativa aggiuntiva nella quale verrà descritto in forma sintetica il conflitto che l'operazione specifica genera

## SEZ. 8

### INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Il totale degli oneri e costi in relazione al servizio di gestione di portafogli oggetto della presente informativa, comprese le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse e tutte le imposte che verranno pagate tramite la Banca nonché gli incentivi ricevuti e pagati dalla Banca sono riportati nell' allegato B, Sezione II ("Informazioni sui costi ed oneri connessi alla prestazione del servizio di gestione").

I servizi e gli importi indicati sono quelli in essere presso la Banca alla data della consegna dell'informativa pre-contrattuale e sono suscettibili di variazioni e modifiche di cui darà data espressa comunicazione alla clientela.

## SEZ. 9

### SINTESI DELLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

*Ai sensi dell'art. 46, comma 2, del Regolamento Consob n. 16190/07, la Banca ha l'obbligo di ottenere dal Cliente il consenso preliminare sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata dalla Banca e affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti dalla Banca anche al di fuori di un Mercato Regolamentato o di un Sistema Multilaterale di Negoziazione.*

### LA NORMATIVA MIFID

La "Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che, dal 1° novembre 2007, introduce nei mercati dell'Unione Europea le nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari.

Obiettivo della MiFID è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato a garantire un maggior livello di protezione degli investitori, a rafforzare l'integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l'esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

Nel quadro generale delle nuove regole introdotte dalla MiFID assume importanza primaria la disciplina dell'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. *best execution*).

La "*best execution*" obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell'ordine.

L'importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare una ampia protezione agli investitori, siano essi classificati nella categoria dei clienti al dettaglio, siano essi clienti professionali. In primo luogo, infatti, le controparti qualificate sono escluse dall'ambito di applicazione della *best execution*, in virtù della loro esperienza e conoscenza dei mercati finanziari. Tuttavia, le stesse controparti qualificate possono richiedere per sé stesse o per i propri clienti verso i quali effettuano il servizio di ricezione e trasmissione ordini, l'applicazione delle regole di *best execution*, raggiungendo un maggior livello di protezione e di tutela.

Si precisa, altresì, che il principio di *best execution* si riferisce ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio e, con regole meno stringenti, al servizio di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli.

La Banca, nell'esercizio della propria attività, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela. L'accesso alle sedi di esecuzione avviene, pertanto, mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o *broker*). La Banca, inoltre, è autorizzata a svolgere anche il servizio di negoziazione per conto proprio, che consiste nell'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione agli ordini dei clienti, nonché il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi.

In tali ambiti la Banca garantisce l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su mercati regolamentati e siano essi negoziati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di essi, sia in merito alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli.

La Banca nel rispetto della propria strategia può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione e per tale operatività dovrà ottenere, in via preliminare, il consenso esplicito del cliente.

Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione ed i negoziatori che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente. Si precisa che tali negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

La Strategia di esecuzione adottata dalla Banca si intende applicata ai clienti al dettaglio e professionali ma non si applica nei confronti delle controparti qualificate eccetto nel caso in cui queste richiedano un livello maggiore di protezione per se stesse.

L'efficacia delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini e della Strategia di esecuzione, nonché la qualità dell'esecuzione degli ordini da parte del negoziatore sono verificate dalla Banca al fine identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.

La Banca si impegna, altresì, a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti. Qualsiasi modifica rilevante alla Strategia di esecuzione comporterà un aggiornamento immediato del presente documento di sintesi nonché una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet societario ovvero tramite posta. In ogni caso saranno rese disponibili anche presso le filiali della Banca.

La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati eseguiti in conformità alla strategia di esecuzione adottata.

Il presente documento contiene una descrizione sintetica della Strategia di esecuzione adottata dalla Banca. In particolare, descrive, ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori presi in considerazione dalla Banca per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente nonché la condotta della Banca in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini.

Dei suddetti fattori di esecuzione la Banca definisce una gerarchia comune a tutti i clienti, siano essi classificati come clienti al dettaglio o professionali.

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI PER I QUALI LA BANCA SVOLGE IL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI:

- Azioni quotate su mercati regolamentati italiani;
- Azioni quotate su mercati regolamentati non nazionali;
- Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani;
- Obbligazioni non quotate o quotate sui mercati regolamentati non nazionali;
- Derivati quotati sui mercati regolamentati italiani (Isoalfa);
- Derivati quotati sui mercati regolamentati italiani (NO Isoalfa);
- Derivati quotati sui mercati regolamentati non nazionali;
- Derivati non quotati (Covered warrant su tassi di interesse);
- Derivati non quotati (certificates);
- ETF, Diritti, Warrant, Obbligazioni Convertibili quotati sui mercati regolamentati italiani;
- ETF quotati sui mercati regolamentati non nazionali;

Per tali tipologie di strumenti finanziari, la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei broker riepilogati come segue:

#### Azioni quotate su mercati regolamentati italiani

Fattori di Esecuzione	Broker	Sedi di esecuzione di Iccrea banca
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Natura dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> </ul>	- Iccrea Banca	Mercato telematico azionario (MTA) - - STAR (segmento dell'MTA) Mercato MTAX Mercati After hours: TAH e TAHX Mercato Expandi

#### Azioni quotate su mercati regolamentati non nazionali

Fattori di Esecuzione	Broker	Broker finale
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento</li> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> <li>- Natura dell'ordine</li> </ul>	- Iccrea Banca	Confronta allegato 2 dell'execution policy di Iccrea Banca (broker utilizzati per i mercati)

**Obbligazioni, Euro-Obbligazioni e Titoli di Stato quotati sui mercati regolamentati italiani**

Fattori di Esecuzione	Broker	Sedi di esecuzione di Iccrea Banca
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Natura dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iccrea Banca</li> </ul>	MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni) incluso il segmento EUROMOT

**Obbligazioni non quotate o quotate sui mercati regolamentati non nazionali**

Fattori di Esecuzione	Broker	Sedi di esecuzione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Natura dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iccrea Banca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conto proprio</li> </ul>

**Derivati quotati sui mercati regolamentati italiani (Isoalfa)**

Fattori di Esecuzione	Broker	Broker terzi utilizzati
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)</li> <li>- Rapidità di esecuzione e regolamento</li> <li>- Probabilità di esecuzione e regolamento</li> <li>- Oggetto dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> <li>- Altro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cassa Centrale banca</li> </ul>	Confronta execution policy di Cassa Centrale Banca (Broker)

**Derivati quotati sui mercati regolamentati italiani (NO Isoalfa)**

Fattori di Esecuzione	Broker	Sedi di esecuzione
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Natura dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iccrea Banca</li> </ul>	Mercato Telematico dei <i>Securitised Derivatives</i> (SeDex) Mercato degli strumenti derivati (IDEM)

**Derivati quotati sui mercati regolamentati non nazionali**

<b>Fattori di Esecuzione</b>	<b>Broker</b>	<b>Broker finale</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento</li> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> <li>- Natura dell'ordine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iccrea Banca</li> </ul>	Confronta allegato 2 dell'execution policy di Iccrea Banca (broker utilizzati per i mercati)

**Derivati non quotati (Covered warrant su tassi di interesse)**

<b>Fattori di Esecuzione</b>	<b>Broker</b>	<b>Broker terzi utilizzati</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)</li> <li>- Rapidità di esecuzione e regolamento</li> <li>- Probabilità di esecuzione e regolamento</li> <li>- Oggetto dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> <li>- Altro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cassa Centrale banca</li> </ul>	Confronta execution policy di Cassa Centrale Banca (Broker)

**Derivati non quotati (Certificates)**

<b>Fattori di Esecuzione</b>	<b>Broker</b>	<b>Sedi di esecuzione</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario e Costi di esecuzione (corrispettivo totale)</li> <li>- Rapidità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di esecuzione e regolamento</li> <li>- Dimensioni dell'ordine</li> <li>- Natura dell'ordine</li> <li>- Altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banca IMI</li> </ul>	Confronta execution policy di Banca IMI (Broker)

**ETF, Diritti, Warrant, Obbligazioni Convertibili quotati sui mercati regolamentati italiani**

<b>Fattori di Esecuzione</b>	<b>Broker</b>	<b>Sedi di esecuzione di Iccrea Banca</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Natura dell'ordine</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> </ul>	Iccrea Banca	Mercato telematico azionario (MTA) <ul style="list-style-type: none"> <li>- MTF (segmento dell'MTA)</li> </ul>

**ETF quotati sui mercati regolamentati non nazionali**

<b>Fattori di Esecuzione</b>	<b>Broker</b>	<b>Sedi di esecuzione</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prezzo dello strumento finanziario + costi di esecuzione e regolamento</li> <li>- Probabilità di esecuzione</li> <li>- Velocità di esecuzione</li> <li>- Probabilità di regolamento</li> <li>- Dimensione dell'ordine</li> <li>- Natura dell'ordine</li> </ul>	<p>Iccrea Banca</p>	<p>Confronta allegato 2 dell'execution policy di Iccrea banca (broker utilizzati per i mercati)</p>
---	---------------------	---

Trattandosi di strumenti negoziati prevalentemente sui mercati regolamentati, caratterizzati generalmente da alti livelli di liquidità in termini di volumi di scambio, in generale è stata attribuita, nel rispetto dei criteri normativi, una maggior importanza alla valutazione del "corrispettivo totale".

Si precisa tuttavia che quando la Banca riceve e trasmette ordini aventi ad oggetto "**Obbligazioni non quotate o quotate sui mercati regolamentati non nazionali**", adotta l'ordine di priorità dei fattori di esecuzione definito da Iccrea Banca quale internalizzatore non sistematico operante in conto proprio. In tal caso la gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire alla clientela al dettaglio primaria importanza alla *total consideration*. In particolare è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente. L'operatività concernente obbligazioni non quotate o scambiate su mercati poco liquidi può essere fortemente influenzata dal rischio che l'ordine inoltrato dal cliente non sia eseguito o sia eseguito con ritardo. Pertanto, in relazione a questa operatività, fattori quali la rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento possono risultare più critici rispetto al corrispettivo totale.

**AVVERTENZE**

Si segnala che nel caso di **istruzioni specifiche** del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia di esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile. Si precisa, inoltre, che nel caso di **istruzioni parziali** ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

La Banca individua ed applica, ai sensi degli artt. 50 e 51 del Regolamento Consob n.16190/07, una strategia di assegnazione degli ordini allo scopo di garantire una ripartizione corretta degli ordini aggregati, disciplinando il modo con cui volume e prezzo degli ordini determinano l'assegnazione e il trattamento delle esecuzioni parziali.

Pur in presenza di tali misure, l'effetto di eventuali aggregazioni potrebbe andare a discapito del cliente in relazione ad un particolare ordine.

Data \_\_\_\_\_

**ALLEGATO B****INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI****"Informazioni sul servizio di gestione di portafogli" Sezione 1****"Informazioni sui costi ed oneri connessi alla prestazione del servizio di gestione" Sezione 2****"Informativa alla clientela sugli incentivi" Sezione 3**

## Avvertenza:

Il presente Allegato è stato formulato con esclusivo riferimento all'Informativa pre contrattuale nell'edizione indicata a margine e nella data in cui Le/Vi è stata consegnata. Esso è pertanto suscettibile di modifiche e variazioni successive, a seguito di periodico aggiornamento, di cui la Clientela sarà espressamente informata prima della sottoscrizione del corrispondente contratto quadro.

## Sezione1

**Informazioni sul servizio di gestione di portafogli****Metodo di valutazione e di comparazione dei risultati di gestione.**

La Banca raffronta la performance lorda di gestione con un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) associato a ciascun portafoglio. Tale parametro di riferimento rappresenta meramente un valore al quale commisurare il risultato della gestione e non può essere ritenuto indicativo del rendimento minimo, o comunque garantito, della gestione stessa.

**Informazioni sul metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio gestito.**

La valutazione del portafoglio viene effettuata giornalmente, secondo i seguenti criteri:

		Tipologia strumenti	Tipo prezzo	Fonte
ITALIANI	Quotati	azioni	Prezzo Ufficiale	CED Borsa tramite CCCRT
		warrant	Prezzo Ufficiale	CED Borsa tramite CCCRT
		Covered warrant	Prezzo Ufficiale	CED Borsa tramite CCCRT
		ETF, fondi immobiliari, fondi chiusi	Prezzo Ufficiale	CED Borsa tramite CCCRT
		SICAV	Prezzo Ufficiale	CED Borsa tramite CCCRT
		obbligazioni (MOT – EUROMOT comprensivi di titoli esteri)	Prezzo Ufficiale	CED Borsa tramite CCCRT
		ETF	Prezzo Ufficiale	Borsa Italiana tramite CCCRT
	Non quotati	obbligazioni "IT"	Teorico	tramite CCCRT o Bloomberg
		obbligazioni "IT", con RIC REUTERS	Last ultima controparte inserita	tramite CCCRT o Bloomberg
		Tipologia strumenti	Tipo prezzo	Fonte
ESTERI	Quotati	azioni	Prezzo Ufficiale	Telekurs tramite CCCRT
		obbligazioni	Chiusura teorico	Telekurs tramite CCCRT
	Non quotati	obbligazioni, con RIC REUTERS	Chiusura teorico	Telekurs tramite CCCRT
		fondi	Chiusura teorico	tramite CCCRT o Bloomberg
		SICAV	Chiusura teorico	tramite CCCRT o Bloomberg
		obbligazioni, con RIC REUTERS	Last ultima controparte inserita	tramite CCCRT o Bloomberg
		obbligazioni, non aventi RIC di REUTERS	Teorico	tramite CCCRT o Bloomberg
		obbligazioni, non aventi RIC di REUTERS	Chiusura singola controparte	tramite CCCRT o Bloomberg
		ETF	Prezzo Ufficiale	tramite CCCRT o Bloomberg
Tassi di cambio	Cambio Ufficiale BCE del giorno di riferimento		Telekurs tramite CCCRT	

La Banca è tenuta ad informare il cliente di eventuali perdite che superino la soglia pattuita nel contratto.

**Dettagli su eventuali deleghe di gestione a soggetti terzi.**

Benché sia prevista dal contratto la possibilità di delegare a terzi in parte o totalmente l'attività di gestione, allo stato attuale non sono attive deleghe parziali o totali di gestione del patrimonio.

**Caratteristiche delle linee di gestione offerte dalla Banca.**

- 1) Tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio

Comparto d'investimento GlobalMix	Titoli di Debito	Azioni	O.I.C.R.	ETF	Certificates
Monetario Euro	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Monetario USD	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Obbligazionario Governativo EUR	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Obbligazionario Governativo USD	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Obbligazionario Globale	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Obbligazionario Globale Emerging Markets	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Obbligazionario Corporate EUR	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Azionario Italia	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Azionario Zona Euro	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Azionario Europa	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Azionario Nord America	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Azionario Giappone	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Azionario Asia-Pacifico ex. Giappone	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Azionario B.R.I.C.	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Azionario Globale Emerging Markets	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Azionario Globale	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Azionario Settoriale	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Flessibile	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Short Azionario Zona Euro	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Long o Short Azionario Zona Euro	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Linee BCCM	Titoli di Debito	Azioni	O.I.C.R.	ETF	Certificates
Flessibile 0% - 50% azioni	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%
Gestione della Liquidità di c/c	Titoli di Debito	Azioni	O.I.C.R.	ETF	Certificates
EuroCash	non previsti	non previste	fino a 100%	fino a 100%	fino a 100%

## 2) Limiti di flessibilità a cui sottostanno i portafogli

Comparto d'investimento GlobalMix	monetario	obbligazionario	azionario
Monetario Euro	da 100% a 100%	0%	0%
Monetario USD	da 100% a 100%	0%	0%
Obbligazionario Governativo EUR	0%	da 100% a 100%	0%
Obbligazionario Governativo USD	0%	da 100% a 100%	0%
Obbligazionario Globale	0%	da 100% a 100%	0%
Obbligazionario Globale Emerging Markets	0%	da 100% a 100%	0%
Obbligazionario Corporate EUR	0%	da 100% a 100%	0%
Azionario Italia	0%	0%	da 100% a 100%
Azionario Zona Euro	0%	0%	da 100% a 100%
Azionario Europa	0%	0%	da 100% a 100%
Azionario Nord America	0%	0%	da 100% a 100%
Azionario Giappone	0%	0%	da 100% a 100%
Azionario Asia-Pacifico ex. Giappone	0%	0%	da 100% a 100%
Azionario B.R.I.C.	0%	0%	da 100% a 100%
Azionario Globale Emerging Markets	0%	0%	da 100% a 100%
Azionario Globale	0%	0%	da 100% a 100%
Azionario Settoriale	da 0% a 20%	0%	da 80% a 100%
Flessibile	da 0% a 100%	da 0% a 100%	da 0% a 100%
Short Azionario Zona Euro	0%	0%	da 100% a 100%
Long o Short Azionario Zona Euro	0%	0%	da 100% a 100%
Linee BCCM	monetario	obbligazionario	azionario
Flessibile 0% - 50% azioni	da 0% a 100%	da 0% a 50%	da 0% a 50%
Gestione della Liquidità di c/c	monetario	obbligazionario	azionario
EuroCash	da 100% a 100%	0%	0%

## 3) Tipi di operazioni eseguibili

Sugli strumenti finanziari individuati nelle tabelle sopra riportate la Banca può porre in essere, nei limiti stabiliti dalle disposizioni impartite dagli Organi di Vigilanza, le seguenti tipologie di operazioni:

- compravendite a pronti;
- compravendite a premio;
- compravendite a termine;
- operazioni di prestito titoli e riporto;
- pronti contro termine.

**Obiettivi d'investimento, livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità e descrizione del parametro di riferimento per il raffronto del rendimento del portafoglio gestito.**

Comparto d'investimento GlobalMix	Orizzonte temporale	Livello di rischio	Obiettivo di investimento	parametro di riferimento (Benchmark)	Leva Finanziaria
Monetario Euro	breve	basso	Gestione della liquidità	100% Eonia (EMTSDEOI Index)	1
Monetario USD	medio/lungo	medio/alto	Rivalutazione del capitale con una significativa variabilità dei cambi	100% JPMorgan Cash Index USD 3m (JPCAUS3M Index)	1
Obbligazionario Governativo EUR	medio	medio	Conservazione del capitale con una moderata variabilità dei rendimenti	100% JPMorgan Global Govt. Bond EMU LC (JPMGEMLC Index)	1
Obbligazionario Governativo USD	medio/lungo	medio/alto	Rivalutazione del capitale con una significativa variabilità dei rendimenti e dei cambi	100% JPMorgan Gov Bond LC US (JPMTUS Index)	1
Obbligazionario Globale	medio	medio	Conservazione del capitale con una moderata variabilità dei rendimenti	100% JPMorgan Unhedged ECU GBI Global (JNUCGBIG Index)	1
Obbligazionario Globale Emerging Markets	medio/lungo	medio/alto	Rivalutazione del capitale con una significativa variabilità dei rendimenti e dei cambi	100% JPMorgan EMBI Global (JPEIGLBL Index)	1
Obbligazionario Corporate EUR	medio	medio/alto	Rivalutazione del capitale con una significativa variabilità dei rendimenti	100% IBOXX <input type="checkbox"/> Emergine <input type="checkbox"/> Corporate TR (IBBA Index)	1
Azionario Italia	lungo	medio/alto	Rivalutazione del capitale con una significativa variabilità dei rendimenti	100% S&Pmib (SPMIB Index)	1
Azionario Zona Euro	lungo	medio/alto	Rivalutazione del capitale con una significativa variabilità dei rendimenti	100% DJ Euro Stoxx50 (SX5E Index)	1
Azionario Europa	lungo	medio/alto	Rivalutazione del capitale con una significativa variabilità dei rendimenti	100% DJ Stoxx50 (SX5P Index)	1
Azionario Nord America	lungo	alto	Rivalutazione del capitale con una elevata variabilità dei rendimenti e dei cambi	100% S&P500 (SPX Index)	1
Azionario Giappone	lungo	alto	Rivalutazione del capitale con una elevata variabilità dei rendimenti e dei cambi	100% MSCI Japan (MSDLJN Index)	1
Azionario Asia-Pacifico ex. Giappone	lungo	alto	Rivalutazione del capitale con una elevata variabilità dei rendimenti e dei cambi	100% MSCI Asia Pacific ex. Japan (MXAPJ Index)	1
Azionario B.R.I.C.	lungo	alto	Rivalutazione del capitale con una elevata variabilità dei rendimenti e dei cambi	100% MSCI Bric (MSEUBRIC Index)	1
Azionario Globale Emerging Markets	lungo	alto	Rivalutazione del capitale con una elevata variabilità dei rendimenti e dei cambi	100% MSCI Emerging Markets (MSEUEGF Index)	1
Azionario Globale	lungo	alto	Rivalutazione del capitale con una elevata variabilità dei rendimenti e dei cambi	100% MSCI World (MSDUWIF Index)	1
Azionario Settoriale	lungo	alto	Rivalutazione del capitale con una elevata variabilità dei rendimenti e dei cambi	100% MSCI World (MSDUWIF Index)	1
Flessibile 0%- 100% azioni	lungo	alto	Conservazione del capitale con una elevata variabilità dei rendimenti	50% JPM Cash 1m Euro + 50% DJStoxx50 (50% JPCAEU1M Index + 50% SX5P Index)	1
Short Azionario Zona Euro	lungo	alto	Rivalutazione del capitale con una significativa variabilità dei rendimenti	100% DJ Euro Stoxx50 Short (SX5TS Index)	1

Long o Short Azionario Zona Euro	lungo	alto	Rivalutazione del capitale con una significativa variabilità dei rendimenti	100% DJ Euro Stoxx50 (SX5E Index)	1
----------------------------------	-------	------	---	-----------------------------------	---

Linee BCCM	Orizzonte temporale	Livello di rischio	Obiettivo di investimento	parametro di riferimento (Benchmark)	Leva Finanziaria
Flessibile 0% - 50% azioni	medio/lungo	medio/alto	Conservazione del capitale con una moderata variabilità dei rendimenti	80% JPMorgan Cash 1 m. Euro + 20% MSCI Europe	1
Gestione della Liquidità di c/c	Orizzonte temporale	Livello di rischio	Obiettivo di investimento	parametro di riferimento (Benchmark)	Leva Finanziaria
EuroCash	breve	basso	Gestione della liquidità	100% Eonia (EMTSDEOI Index)	1

#### **Descrizione sintetica dei parametri oggettivi di riferimento.**

Di seguito viene riportata una descrizione degli indici (benchmark) utilizzati come parametro di riferimento:

#### **JPM Cash 1m Euro (JPCAEU1M Index)**

misura la performance del mercato monetario euro a 1 mese di duration. È espresso in EUR.

#### **Eonia (codice Bloomberg EMTSDEOI Index)**

acronimo di (Euro OverNight Index Average). E' la media ponderata dei tassi a cui un panel di 57 banche primarie scambia ogni giorno depositi overnight in euro sul mercato interbancario. È espresso in EUR.

#### **JPMorgan Cash Index USD 3m (codice Bloomberg JPCAUS3M Index)**

misura la performance del mercato monetario dollaro USA a 3 mesi di duration. È espresso in USD.

#### **JPMorgan Global Govt. Bond EMU LC (codice Bloomberg JPMGEMLC Index)**

è composto da oltre 200 obbligazioni governative a tasso fisso regolarmente negoziate ed emesse dai paesi membri dell'Unione Monetaria Europea quali Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna. Nella composizione dell'indice le obbligazioni vengono "pesate" secondo la capitalizzazione di mercato. È espresso in EUR.

#### **JPMorgan Gov Bond LC US (codice Bloomberg JPMTUS Index)**

misura la performance e quantifica il rischio del mercato obbligazionario governativo reddito fisso USA. E' espresso in USD.

#### **JPMorgan Unhedged ECU GBI Global (codice Bloomberg JNUCGBIG Index)**

è uno degli indici maggiormente utilizzati per misurare le performance e il rischio del mercato obbligazionario tasso fisso governativo internazionale. La performance è quindi determinata dall'andamento dei titoli tasso fisso di oltre 19 paesi. Il risultato di questo indice ha inoltre la caratteristica di essere calcolato sulla base dei risultati nelle singole divise di riferimento indipendentemente dall'andamento dell'Euro. È espresso in EUR.

#### **JPMorgan EMBI Global (codice Bloomberg JPEIGLBL Index)**

è uno degli indici più usati per misurare le performance e quantificare il rischio dell'insieme dei mercati obbligazionari dei Paesi Emergenti. È espresso in USD.

#### **BOXX Liquidity Corporate TR (codice Bloomberg IB8A Index)**

è composto da 40 obbligazioni "corporate" denominate in Euro ed emesse da primarie società finanziarie ed industriali. Le 40 obbligazioni hanno rating "investment grade" e sono contraddistinte da un elevato grado di liquidità. È espresso in EUR.

#### **S&Pmib (codice Bloomberg SPMIB Index)**

è attualmente il più significativo indice azionario della Borsa italiana. È il paniere che racchiude le azioni delle 40 maggiori società italiane ed estere quotate sui mercati gestiti da Borsa Italiana. È espresso in EUR.

#### **DJ Euro Stoxx50 (codice Bloomberg SX5E Index)**

rappresenta le performance dei cinquanta principali titoli delle maggiori società dell'area euro, tutte caratterizzate da una elevata propensione al commercio internazionale. È espresso in EUR.

#### **DJ Euro Stoxx50 Short (codice Bloomberg SX5TS Index)**

replica in maniera perfetta e speculare (invertendo il segno) la performance dell'indice di riferimento del mercato azionario europeo Euro Stoxx 50 prima descritto. È espresso in EUR.

#### **DJ Stoxx50 (codice Bloomberg SX5P Index)**

fornisce una rappresentazione dei leader di settore europei. Ne fanno parte 50 titoli appartenenti alle aree euro e non-euro e all'area della sterlina. Viene rivisto annualmente. Il criterio per l'assegnazione dei pesi all'interno dell'indice è quello della capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante. È espresso in EUR.

#### **MSCI Europe (codice Bloomberg MSDUE15 Index)**

composto da 590 titoli azionari (il numero è tuttavia variabile) negoziati in 17 differenti paesi europei, appartenenti all'area euro e non (principalmente Uk, Svizzera e Svezia). L'indice, che non comprende titoli dei paesi dell'Europa dell'est, ha l'obiettivo di includere l'85% della capitalizzazione borsistica aggiustata per il flottante di ogni Paese e di ogni gruppo di industrie europee. Pertanto l'indice comprende l'85% di tutta la capitalizzazione borsistica dei mercati europei.

#### **S&P500 (codice Bloomberg SPX Index)**

è stato realizzato da Standard & Poor's nel 1957 e segue l'andamento di un paniere azionario formato dalle 500 aziende statunitensi a maggiore capitalizzazione. Fanno parte di questo basket le azioni di grandi aziende contrattate al New York Stock Exchange (Nyse), all'American Stock Exchange (Amex) e al Nasdaq. Il peso attribuito a ciascuna azienda è direttamente proporzionale al valore di mercato della stessa. È espresso in USD.

#### **MSCI Japan (codice Bloomberg MSDLJN Index)**

rappresenta la performance delle maggiori società del Giappone (oltre 250 azioni), con le quali copre circa l'85% della capitalizzazione totale di questo mercato. La valuta di riferimento delle azioni comprese nell'indice è lo yen. È espresso in JPY.

#### **MSCI Asia Pacific ex. Japan (codice Bloomberg MXAPJ Index)**

è composto da oltre 600 azioni quotate nei paesi dell'area Asia-Pacifico come l'Australia ma anche Corea, Taiwan, Cina, Hong Kong e India, Singapore, Indonesia, Malesia, Nuova Zelanda, Pakistan, Filippine e Thailandia. Il Giappone è escluso. L'elevato numero di titoli permette un'effettiva e significativa diversificazione del portafoglio. È espresso in USD.

**MSCI Bric (codice Bloomberg MSEUBRIC Index)**

Rappresenta la performance delle azioni delle società quotate nelle nazioni Brasile, Russia, India e Cina le quattro delle economie a più alto tasso di crescita al mondo. È espresso in USD.

**MSCI Emerging Markets (codice Bloomberg MSEUEGF Index)**

è composto da circa duecentocinquanta azioni quotate in una ventina di paesi in via di sviluppo. L'indice viene ricalcolato con cadenza trimestrale ed è composto da titoli effettivamente disponibili, ovvero che non subiscono restrizioni all'investimento sui mercati internazionali. È espresso in USD.

**MSCI World (codice Bloomberg MSDUWIF Index)**

è costituito da oltre 1900 titoli delle società più importanti del mondo, distribuite su 23 diverse nazioni, l'indice gode dunque di un alto grado di diversificazione. Le società appartenenti all'indice rappresentano almeno l'85% della capitalizzazione borsistica di ogni paese e di ogni settore. Il criterio di assegnazione dell'indice è basato sulla capitalizzazione di mercato, il ribilanciamento avviene su base trimestrale. È espresso in USD.

Sezione 2

**Informazioni sui costi ed oneri connessi alla prestazione del servizio di gestione**

Si riporta di seguito il totale degli oneri e costi in relazione al servizio di gestione di portafoglio, comprese le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse e tutte le imposte che verranno pagate dal cliente tramite la Banca nonché gli incentivi eventualmente percepiti o pagati dalla Banca stessa.

**Commissioni di gestione:** Il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca le commissioni di gestione indicate in tabella.

Le commissioni di gestione differiscono in base alla linea prescelta dal Cliente, sono corrisposte posticipatamente su base trimestrale e calcolate in relazione al patrimonio medio di ciascun trimestre.

Comparto d'investimento GlobalMix	Comm. Di gestione trimestrali
Monetario Euro	0,10%
Monetario USD	0,15%
Obbligazionario Governativo EUR	0,25%
Obbligazionario Governativo USD	0,30%
Obbligazionario Globale	0,30%
Obbligazionario Globale Emerging Markets	0,40%
Obbligazionario Corporate EUR	0,40%
Azionario Italia	0,40%
Azionario Zona Euro	0,40%
Azionario Europa	0,40%
Azionario Nord America	0,40%
Azionario Giappone	0,40%
Azionario Asia-Pacifico ex. Giappone	0,40%
Azionario B.R.I.C.	0,50%
Azionario Globale Emerging Markets	0,50%
Azionario Globale	0,50%
Azionario Settoriale	0,50%
Flessibile	0,50%
Short Azionario Zona Euro	0,50%
Long o Short Azionario Zona Euro	0,50%

**Le commissioni di gestione variano a seconda della composizione della linea GlobalMix selezionata. Vengono calcolate ponderando le commissioni di gestione di ciascun comparto sopra indicato con i rispettivi pesi scelti per la composizione della linea. Arrotondamento in difetto.**

Linee BCCM	Comm. Di gestione trimestrali
Flessibile 0% - 50% azioni	0,50%
Gestione della Liquidità di c/c	Comm. Di gestione trimestrali
EuroCash	0,125%

**Commissioni di performance:** Il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca le commissioni di performance indicate in tabella. Le commissioni di performance differiscono in base alla linea prescelta dal Cliente, sono corrisposte posticipatamente con cadenza annuale e calcolate sul differenziale positivo calcolato sottraendo al rendimento comparabile della linea la performance del benchmark specifico di riferimento. Qualora il differenziale così calcolato risulti negativo o lo stesso rendimento comparabile della linea sia negativo, la commissione di performance non sarà dovuta.

Comparto d'investimento GlobalMix	Comm. di performance annuali
Monetario Euro	Zero
Monetario USD	Zero
Obbligazionario Governativo EUR	Zero
Obbligazionario Governativo USD	Zero
Obbligazionario Globale	Zero
Obbligazionario Globale Emerging Markets	Zero
Obbligazionario Corporate EUR	Zero
Azionario Italia	Zero
Azionario Zona Euro	Zero
Azionario Europa	Zero
Azionario Nord America	Zero
Azionario Giappone	Zero
Azionario Asia-Pacifico ex. Giappone	Zero
Azionario B.R.I.C.	Zero
Azionario Globale Emerging Markets	Zero
Azionario Globale	Zero
Azionario Settoriale	Zero
Flessibile	Zero
Short Azionario Zona Euro	Zero
Long o Short Azionario Zona Euro	Zero
Linee BCCM	Comm. di performance annuali
Flessibile 0% - 50% azioni	15%
Gestione della Liquidità di c/c	Comm. di performance annuali
EuroCash	Zero

**Altre commissioni relative alla gestione:**

<i>Commissioni di ingresso:</i>	Zero
<i>Commissioni di uscita, solo per le Linee GlobalMix:</i>	
entro il 1° anno	1,50%
dopo il 1° anno	1,00%
dopo il 2° anno	0,50%
dopo il 3° anno	Zero
<i>Commissioni di uscita per le altre linee:</i>	Zero
<i>Commissioni di migrazione:</i>	
tra linee GlobalMix	Euro 10,00 a migrazione
tra le linee BCCM	Zero
tra le linee della Gestione della liquidità	Zero

**Altri oneri e spese (si applicano a tutte le linee):**

<i>Commissioni di negoziazione (1):</i>	
ETF quotati:	3,5 per mille
Certificate:	3,5 per mille
Fondi e SICAV:	0 per mille
<i>Deposito titoli a custodia e amministrazione:</i>	
Diritti di custodia:	0,20% con un max di Euro 33,57 semestrali
Spese per trasferimento titoli:	0,05% per partita con max euro 120,00
<i>Spese per invio rendicontazione:</i>	Euro 5,00
<i>Spese per ulteriore richiesta di documenti in aggiunta a quanto previsto dal contratto:</i>	Euro 15,00
Imposta di bollo sul contratto, estratto conto, contabili e altri oneri fiscali:	a carico del cliente nella misura prevista dalla Legge.

**Commissioni per il Servizio di Consulenza (2):**

0,01 per mille

**Conto corrente speciale indisponibile:**

Tasso nominale annuo creditore al lordo delle ritenute di legge:

Tasso BCE diminuito di 1 punto

Tasso nominale annuo debitore per scoperto di conto:

Zero

Interessi di mora:

Esente

Spese di tenuta conto:

Esente

Spese per operazione:

Esente

Criterio di capitalizzazione:

Annuale per le competenze a credito

Annuale per le competenze a debito

**Imposta di bollo sul contratto, estratto conto, contabili e altri oneri fiscali:** sono a carico del Cliente nella misura prevista dalla legge.

**Imposta sostitutiva sui redditi finanziari:** la Banca applica la tassazione prevista in relazione al regime scelto dal cliente ed alla natura dello stesso (gestito, amministrato, dichiarativo).

Si avvisa che vi è la possibilità di dover corrispondere altri costi, comprese eventuali imposte dovute dal cliente, connessi al servizio di investimento e/o allo strumento finanziario, che non possono essere imposti e/o pagati dalla Banca.

In ipotesi di investimento del portafoglio in parti di OICR (**O**rganismi di **I**vestimento **C**ollettivo del **R**isparmio), la Banca può percepire oltre alle commissioni corrisposte direttamente dal Cliente, ulteriori commissioni retrocesse dalle società di gestione degli OICR in cui è investito il portafoglio del Cliente, in misura variabile dallo 0% al 85% delle commissioni applicate dalle SGR/SICAV in base ai rispettivi Prospetti Informativi. In ogni caso la commissione di retrocessione totale annua incassata dalla Banca non sarà mai superiore all'1,35% annuo. Se retrocesse, tali commissioni vengono integralmente riaccreditate in via posticipata al Cliente con cadenza trimestrale.

**Note:**

(1) Comprensive di commissioni riconosciute ad altro intermediario;

(2) Calcolate sul valore medio del patrimonio nel trimestre (compreso il saldo del conto corrente indisponibile)

E' richiesta la refusione:

- Delle spese per operazione o altri oneri eventualmente reclamati e documentati da altro intermediario anche nel caso di ordine non eseguito;
- Dell'imposta di bollo per tempo vigente, nei casi previsti.

## Sezione 3

**Informazioni alla clientela sugli incentivi**

Con l'espressione "incentivi" si intendono i compensi, le commissioni e le prestazioni non monetarie ricevute o corrisposte dagli intermediari in connessione alla prestazione di servizi ed attività di investimento.

Ai sensi dell'art. 52, comma 1, lett. b1), del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29/10/2007 (di seguito "Regolamento Intermediari"), è fatto obbligo all'intermediario di comunicare ai propri clienti quali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie esso corrisponda a terzi o percepisca da terzi, indicando la natura e l'importo delle stesse o le modalità di calcolo di tali prestazioni.

In adempimento degli obblighi derivanti dalla predetta disposizione del Regolamento Intermediari, con il presente documento si rendono noti ai clienti i termini essenziali<sup>1</sup> degli incentivi che caratterizzano i servizi ed attività di investimento erogati dalla Bcc Manzano (di seguito "Banca").

Il cliente può richiedere a sua discrezione ulteriori dettagli.

**Servizio di distribuzione di gestioni patrimoniali di terzi**

Nella prestazione del servizio di collocamento di gestioni patrimoniali di terzi (Cassa Centrale Banca) la banca riceve una percentuale massima dell'1,70% sulle giacenze annue presso la stessa Cassa Centrale Banca.

NB: Il pricing non è stato definito ma questo è l'incasso massimo assoluto che la banca percepirà in ogni caso, e quindi si potrebbe lasciare, fermo restando il fatto che l'accordo non è passato ancora in CDA.

**Servizio di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi (Ramo III e Ramo V)**

Nella prestazione del servizio di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, la Banca riceve dalle Compagnie di Assicurazione, quale remunerazione per il servizio reso:

- la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile, con un massimo del 6% sul premio delle sottoscrizioni del contratto;
- la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile, con un massimo dell'1,50 quale corrispettivo annuo per il servizio erogato.

**Servizio di collocamento di OICR**

Nello svolgimento del servizio di collocamento di OICR, **la Banca riceve dall'OICR**, quale remunerazione per il servizio reso:

- la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile, con un massimo del 100%, delle commissioni di ingresso pagate dal cliente all'OICR al momento della sottoscrizione del contratto;
- la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile, con un massimo dell'85% delle commissioni di gestione pagate dal cliente all'OICR quale corrispettivo per il servizio erogato. In ogni caso la commissione di retrocessione totale annua incassata dalla Banca non sarà mai superiore all'1,35% annuo.

### **Servizio di collocamento di strumenti finanziari diversi da OICR**

Nello svolgimento del servizio di collocamento di Titoli di Stato la Banca riceve quale remunerazione per il servizio erogato, la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile da un minimo di 0,05% ad un massimo di 0,40%.

Nello svolgimento del servizio di raccolta adesioni ad offerte pubbliche di vendita/sottoscrizione su obbligazioni ed azioni la Banca riceve, quale remunerazione per il servizio erogato, la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile ma non determinabile a priori in quanto definita di volta in volta dall'emittente.

Nello svolgimento del servizio di collocamento di strumenti finanziari diversi da OICR ed anche da quelli sopra specificati, la Banca riceve, quale remunerazione per il servizio erogato, la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile ma non determinabile a priori in quanto definita di volta in volta in accordo con l'emittente per lo specifico servizio.

### **Servizio di Gestione di portafogli**

Nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli di terzi, la Banca riceve dalle Società di gestione del risparmio e dai negozianti, quale remunerazione per il servizio reso, la retrocessione in una determinata misura percentuale variabile, con un massimo dell'85% delle commissioni di gestione pagate dal cliente all'OICR quale corrispettivo per il servizio erogato. In ogni caso la commissione di retrocessione totale annua incassata dalla Banca non sarà mai superiore all'1,35% annuo.

Con riferimento alle classi non istituzionali, le suddette commissioni vengono interamente riaccreditate dalla Banca al cliente.

### **Servizio di ricezione e trasmissione di ordini**

Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini della clientela, la Banca non percepisce incentivi (compensi o commissioni) pagati da soggetti terzi.

### **Servizio di negoziazione per conto proprio**

Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio di ordini della clientela, la Banca non percepisce incentivi (compensi o commissioni) pagati da soggetti terzi.

### **Servizio di consulenza in materia di investimenti**

Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca non percepisce incentivi (compensi o commissioni) pagati da soggetti terzi.

\* \* \* \*

Ulteriori dettagli in merito agli incentivi descritti nel presente documento possono essere richiesti dal cliente presso la sede o le filiali della Banca, all'indirizzo di posta elettronica [info@bancamanzano.it](mailto:info@bancamanzano.it) o al numero di telefono 0432 – 749811.

Sarà cura della Banca comunicare al cliente, tramite invio del presente documento opportunamente aggiornato, eventuali variazioni che dovessero intervenire in relazione agli incentivi sopra riportati.

---

<sup>1</sup> *Gli importi vengono indicati in misura percentuale e la variabilità ad essi connessa è funzione degli accordi stipulati con le diverse controparti di mercato (Società di Gestione, Compagnie di Assicurazione, etc.).*